



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 novembre 2011 (14.12)
(OR. en)**

17289/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0366 (COD)**

**JAI 853
ASIM 124
MIGR 188
ASILE 118
CADREFIN 151
CODEC 2141**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea
Data: 17 novembre 2011
n. doc. Comm.: COM(2011) 751 definitivo
Oggetto: Proposta di regolamento del PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo e migrazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 751 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.11.2011
COM(2011) 751 definitivo

2011/0366 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo Asilo e migrazione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Le politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia sono in costante sviluppo da ormai diversi anni. La loro importanza trova conferma nel programma di Stoccolma¹ e relativo piano d'azione², la cui attuazione costituisce una priorità strategica per i prossimi cinque anni e riguarda settori come la migrazione (migrazione legale e integrazione, asilo, migrazione irregolare e rimpatrio), la sicurezza (prevenzione e lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, cooperazione di polizia) e la gestione delle frontiere esterne (compresa la politica dei visti), e include anche la dimensione esterna di queste politiche. Il trattato di Lisbona consente poi all'Unione di rispondere con più ambizione ai timori quotidiani dei suoi cittadini nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il programma di Stoccolma riconosce possibilità e sfide legate alla maggiore mobilità delle persone e sottolinea che una migrazione ben gestita può essere di beneficio a tutti i soggetti in causa. Parimenti il Consiglio europeo ha riconosciuto che, a fronte delle sfide demografiche importanti che l'Unione dovrà affrontare in futuro oltre a una domanda di manodopera in aumento, politiche di migrazione flessibili daranno un contributo importante allo sviluppo e ai risultati economici dell'Unione a più lungo termine.

Il 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020³: "Un bilancio per la strategia Europa 2020". Nel settore degli affari interni, che ricomprende la sicurezza, la migrazione e la gestione delle frontiere esterne, la Commissione ha proposto di semplificare la struttura del finanziamento riducendo il numero di programmi finanziari a due fondi: un Fondo per l'asilo e la migrazione e un Fondo per la sicurezza interna.

La presente proposta istituisce il Fondo Asilo e migrazione avvalendosi del processo di sviluppo delle capacità messo a punto tramite l'assistenza del Fondo europeo per i rifugiati⁴, del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi⁵ e del Fondo europeo per i rimpatri⁶, ne amplia la portata per ricomprendere diversi aspetti della politica comune europea di asilo e immigrazione, incluse le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, che curano principalmente gli interessi e gli obiettivi dell'Unione in quei settori, e tiene conto dei nuovi sviluppi.

Nell'intento di sviluppare una politica comune di asilo che offra uno status adeguato a tutti i cittadini di paesi terzi bisognosi di protezione internazionale e garantisca la conformità con il principio di *non refoulement* sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, urge istituire un meccanismo basato sulla solidarietà fra Stati membri che promuova l'equilibrio tra gli sforzi da questi prodotti per accogliere persone bisognose di protezione internazionale e sfollati e assumere le conseguenze di tale accoglienza. Occorre poi integrare in tale meccanismo una forte componente di reinsediamento e ricollocazione.

¹ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

² COM(2010) 171 definitivo del 20.4.2010.

³ COM(2011) 500 definitivo.

⁴ Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1).

⁵ Decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18).

⁶ Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45).

Una politica dell'immigrazione legale strutturata a dovere e strategie di integrazione più efficaci, in linea con il programma di Stoccolma e basate sugli strumenti giuridici dell'Unione, svolgono un ruolo centrale nel garantire la competitività a lungo termine dell'Unione e, in ultima analisi, il futuro stesso del suo modello sociale. Al riguardo, un'integrazione economicamente e socialmente migliore dei cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente resta la chiave per massimizzare i benefici dell'immigrazione.

Elemento fondamentale di un buon sistema di gestione della migrazione all'interno dell'Unione è una politica di rimpatrio efficace e sostenibile, che costituisce anche il necessario complemento a una politica credibile in materia di immigrazione legale e asilo e una componente importante della lotta contro l'immigrazione irregolare.

I recenti episodi lungo la frontiera greco-turca e nel sud del Mediterraneo sono la riprova di quanto sia importante per l'Unione disporre di un approccio globale alla migrazione, che ricomprenda aspetti vari come una gestione rafforzata delle frontiere e la governance Schengen, una migrazione legale più mirata, una diffusione più capillare delle migliori pratiche in materia di integrazione, un sistema europeo comune di asilo rafforzato e un approccio più strategico delle relazioni con i paesi terzi in tema di migrazione.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DI IMPATTO

Facendo eco alla grande rilevanza attribuita alla valutazione come mezzo per informare il processo di elaborazione delle politiche, la presente proposta tiene conto dei risultati della valutazione, della consultazione delle parti interessate e della valutazione d'impatto.

Particolarmente rilevanti a tal fine sono stati gli esiti delle relazioni sulla valutazione ex post del Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2007 e sulla valutazione intermedia di attuazione del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2009 e del Fondo europeo per i rimpatri per il 2008-2009.

I preparativi per i futuri strumenti finanziari nel settore degli affari interni sono iniziati nel 2010 e continuati nel 2011. Nell'ambito di tali lavori, nel dicembre 2010, uno studio di valutazione/valutazione d'impatto è stato commissionato a un contraente esterno. Tale studio, ultimato nel luglio 2011, raccoglie tutti i risultati disponibili in termini di valutazione degli strumenti finanziari esistenti e passa in rassegna i problemi, gli obiettivi e le opzioni strategiche, incluse le eventuali conseguenze, esaminati nella valutazione d'impatto. Su questa base la Commissione ha approntato una relazione sulla valutazione d'impatto, che è stata esaminata e commentata dal comitato per la valutazione d'impatto il 9 settembre 2011.

La valutazione d'impatto tiene conto dei risultati di una consultazione pubblica online sul futuro dei finanziamenti nel settore degli affari interni, protrattasi dal 5 gennaio al 20 marzo 2011 e aperta a tutte le parti interessate. È pervenuto un totale di 115 risposte di privati e organizzazioni, compresi otto *position paper*, emananti da tutti gli Stati membri ma anche da alcuni paesi terzi.

Nell'aprile 2011 la conferenza "*The future of EU funding for Home Affairs: A fresh look*" ha riunito i principali referenti (Stati membri, organizzazioni internazionali, associazioni della società civile ecc.) per uno scambio di vedute sul futuro dei finanziamenti dell'Unione nel

settore degli affari interni. La conferenza è stata poi l'occasione per convalidare gli esiti della valutazione e della consultazione pubblica.

Del futuro dei finanziamenti dell'Unione nel settore degli affari interni si è discusso con gli interlocutori istituzionali in più occasioni, finanche in una colazione di lavoro a latere del Consiglio GAI del 21 gennaio 2011, in una prima colazione di lavoro con i coordinatori politici del Parlamento europeo il 26 gennaio 2011, durante l'audizione della commissaria Malmström davanti alla commissione parlamentare sulle sfide politiche (SURE) il 10 marzo 2011 e in uno scambio di pareri tra il direttore generale della direzione generale Affari interni e la commissione parlamentare Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) il 17 marzo 2011.

Gli esperti hanno dato il loro specifico parere sui futuri strumenti finanziari nel settore dell'asilo e della migrazione durante le riunioni del comitato per l'immigrazione e l'asilo del 22 febbraio 2011, dei punti nazionali di contatto per l'integrazione del 15 marzo 2011, del comitato di contatto sulla direttiva rimpatri del 18 marzo 2011 e del gruppo ad alto livello "Asilo e flussi migratori" del 27 aprile 2011. Gli aspetti tecnici dell'attuazione del futuro strumento finanziario nel settore dell'asilo e della migrazione sono stati poi discussi tramite consultazione scritta nell'aprile 2011 anche con gli esperti degli Stati membri nell'ambito del comitato comune per il programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" ("comitato SOLID").

Da tali consultazioni, conferenze e discussioni tra esperti è emerso che tutti i principali interlocutori convengono sulla necessità di ampliare il campo di azione dei finanziamenti dell'Unione in materia di asilo e migrazione, anche rispetto alla loro dimensione esterna, e di adoperarsi per una maggiore semplificazione dei meccanismi di erogazione e una maggiore flessibilità, specie nel reagire alle emergenze. Quanto all'asilo e alla migrazione, gli interlocutori ritengono che il programma di Stoccolma e il relativo piano d'azione già ne fissino le ampie priorità tematiche. Ampio è anche il sostegno all'ipotesi di ridurre a due fondi il numero degli strumenti finanziari, sempre che tale modifica comporti una effettiva semplificazione. I partecipanti alle discussioni sono poi d'accordo sulla necessità di un meccanismo di pronto intervento flessibile che consenta all'Unione di reagire con prontezza ed efficacia alle crisi connesse alla migrazione e alla sicurezza. La gestione concorrente orientata alla programmazione pluriennale, con la definizione di obiettivi comuni a livello dell'Unione, è generalmente considerata la modalità di gestione adeguata per tutti i finanziamenti nel settore degli affari interni, anche se le organizzazioni non governative sono del parere che sia opportuno mantenere la gestione diretta. I soggetti interessati sono anche a favore di un rafforzamento del ruolo delle agenzie del settore degli affari interni, che promuova la cooperazione e le sinergie.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il diritto di intervenire discende dall'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea che recita: "L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima".

L'intervento dell'Unione è giustificato dagli obiettivi di cui all'articolo 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato") che stabilisce i mezzi per realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il regolamento è basato sul titolo V del trattato relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare sull'articolo 78, paragrafo 2, e sull'articolo 79, paragrafi 2 e 4, che costituiscono la base giuridica dell'intervento dell'Unione nel settore dell'asilo, dell'immigrazione, della gestione dei flussi migratori, dell'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri, del contrasto dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani, anche tramite la cooperazione con i paesi terzi.

Questi articoli sono basi giuridiche compatibili con la posizione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca rispetto alle materie che disciplinano, e sono quindi compatibili con le regole di voto in sede di Consiglio. Per giunta, a ciascuna di esse si applica la procedura legislativa ordinaria.

L'attenzione è richiamata sull'articolo 80 del trattato in virtù del quale queste politiche dell'Unione e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

Complessivamente, il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione in questo settore rispetto all'azione isolata degli Stati membri è evidente. L'Unione europea si trova in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri per predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell'Unione nella gestione dei flussi migratori. Il sostegno finanziario fornito previsto dal presente regolamento contribuisce in particolare a rafforzare le capacità nazionali ed europee in questo settore. Per questo, è anche obiettivo del presente regolamento rafforzare e sviluppare il sistema europeo comune di asilo, migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie in favore di quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, facilitare lo sviluppo di strategie d'immigrazione proattive che interessino e agevolino il processo di integrazione di cittadini di paesi terzi e ne promuovano l'integrazione facendo particolare leva sui livelli locali e regionali degli Stati membri, rafforzare la capacità di questi stessi di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci e sostenere lo sviluppo di partenariati e la cooperazione con i paesi terzi.

È tuttavia comunemente riconosciuto che gli interventi debbano essere realizzati a un livello appropriato e che il ruolo dell'Unione debba limitarsi a quanto è necessario. Stando alla revisione del bilancio dell'Unione europea, "il bilancio UE dovrebbe essere impiegato per finanziare i "beni pubblici" dell'Unione europea e azioni che gli Stati membri e le regioni non riescono a finanziare in autonomia e nei casi in cui l'intervento UE può garantire risultati migliori"⁷.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale prevede una dotazione di bilancio di 3 869 milioni di EUR (prezzi correnti) per il Fondo Asilo e migrazione nel periodo 2014-2020. Indicativamente, oltre l'80% di questo importo (3 232 milioni di EUR) sarà destinato ai programmi nazionali degli Stati membri, mentre i restanti 637 milioni di EUR saranno gestiti centralmente dalla Commissione per il

⁷ "Revisione del bilancio dell'Unione europea", COM(2010) 700 del 19.10.2010.

finanziamento delle azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale, la rete europea sulle migrazioni, l'assistenza tecnica e l'esecuzione di compiti operativi specifici delle agenzie dell'Unione.

milioni di EUR (prezzi correnti)

Fondo Asilo e migrazione	3 869
Programmi nazionali	3 232
Gestione centralizzata	637

5. ELEMENTI PRINCIPALI

5.1. Risorse per gli Stati membri

Il grosso delle risorse a disposizione del Fondo sarà distribuito nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati membri relativi all'intero periodo 2014-2020. A tal fine, le risorse da assegnare agli Stati membri nel quadro del Fondo si suddivideranno in un importo di base e in un importo variabile. Sulla scorta di una revisione intermedia, a partire dall'esercizio 2018, potrà essere assegnato un importo aggiuntivo.

5.1.1. Importo di base

L'importo di base è stabilito sui dati statistici più recenti dei flussi migratori, ad esempio il numero delle prime domande d'asilo, di decisioni che accordano lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, di rifugiati reinsediati, la popolazione e i flussi di cittadini di paesi terzi regolari, il numero di decisioni di rimpatrio emesse dalle autorità nazionali e di rimpatri effettuati⁸. Si tratta degli stessi dati usati sinora per il calcolo degli importi assegnati ai sensi del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi e del Fondo europeo per i rimpatri. Per raggiungere la massa critica necessaria all'attuazione dei programmi nazionali, per ciascuno Stato membro è aggiunto un importo minimo di 5 milioni di EUR.

Gli importi di base assegnati ai singoli Stati membri costituiranno il punto di partenza del dialogo strategico, cui farà seguito la programmazione pluriennale allo scopo, da un lato, di sostenere un numero limitato di obiettivi obbligatori (ad esempio, consolidare il sistema europeo comune di asilo provvedendo a un'applicazione efficace e uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di asilo oppure mettere a punto un programma di rimpatri volontario assistito comprensivo di una componente sul reinserimento) e, dall'altro, di rispondere alle esigenze specifiche di ogni Stato membro.

5.1.2. Importo variabile

L'importo variabile sarà assegnato sulla scorta del dialogo strategico citato poc'anzi a quegli Stati membri che intendono cimentarsi in settori operativi che dipendono dal loro impegno politico e dalla loro volontà di agire o dalla loro capacità di cooperare con altri Stati membri.

⁸ Dati raccolti da Eurostat a norma del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale.

Si intende con ciò l'attuazione di azioni specifiche come, ad esempio, il trattamento comune delle domande di asilo, le operazioni di rimpatrio congiunte, l'istituzione di centri comuni per l'immigrazione, ma anche l'esecuzione di operazioni di reinsediamento e ricollocazione.

Per quanto riguarda il reinsediamento, ogni due anni gli Stati membri riceveranno incentivi finanziari (somme forfettarie) sulla base dell'impegno che si assumeranno in funzione delle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione, convenute nel quadro di un processo politico cui parteciperanno in primis il Parlamento europeo e il Consiglio e che rispecchierà gli sviluppi delle strategie nazionali e dell'Unione. Gli incentivi finanziari serviranno a conseguire due obiettivi: uno quantitativo, incrementare cioè notevolmente le attuali cifre sul reinsediamento che sono troppo basse, l'altro qualitativo, ovvero rafforzare la dimensione europea tramite la realizzazione di priorità di reinsediamento dell'Unione comuni, predefinite e dinamiche.

Inoltre, con un analogo sistema di impegni e a intervalli regolari, gli Stati membri riceveranno incentivi finanziari (somme forfettarie) per la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale.

5.1.3. Atribuzione intermedia

Parte delle risorse disponibili sarà accantonata per la revisione intermedia.

Conseguenza di questo accantonamento è la possibilità, da un lato, di assegnare importi aggiuntivi a quegli Stati membri in cui si registrano forti cambiamenti di flussi migratori e i cui sistemi di asilo e accoglienza presentano esigenze specifiche, dall'altro, di assegnare importi aggiuntivi agli Stati membri desiderosi di attuare priorità specifiche. Questi ultimi importi possono essere rivisti in funzione degli sviluppi più recenti delle strategie.

5.2. Agenzie dell'Unione

Per un uso più efficace delle competenze e del know-how delle agenzie dell'Unione nel settore degli affari interni, la Commissione ipotizza inoltre di avvalersi della possibilità offerta dal regolamento finanziario⁹ di affidare loro, nell'ambito delle risorse previste dal presente regolamento, l'esecuzione di compiti specifici che rientrino nella loro missione e siano complementari ai loro programmi di lavoro. Ai fini dei compiti oggetto del presente regolamento, sono principalmente interessati l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) per le attività all'interno e all'esterno dell'Unione che presuppongono competenze operative sulle questioni rispettivamente inerenti all'asilo e all'immigrazione irregolare.

5.3. Azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi

Il Fondo sostiene le azioni che curano principalmente gli interessi dell'Unione, hanno un impatto diretto sull'Unione e sui suoi Stati membri e garantiscono la continuità necessaria con le attività attuate nel territorio dell'Unione. Il Fondo non sostiene invece gli interventi

⁹ La revisione triennale del regolamento finanziario introduce modifiche ai principi di gestione concorrente di cui occorre tener conto.

direttamente orientati allo sviluppo. Nell'attuare queste azioni sarà perseguita la totale coerenza con i principi e gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione relativa al paese o alla regione in questione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo Asilo e migrazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁰,

visto il parere del Comitato delle regioni¹¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia raggiunto anche attraverso misure comuni, espressione di una politica di asilo e immigrazione basata sulla solidarietà fra gli Stati membri che sia equa nei confronti dei paesi terzi e dei loro cittadini. Il Consiglio europeo del 2 dicembre 2009 ha riconosciuto che, all'interno dell'Unione, le risorse finanziarie dovrebbero diventare via via più flessibili e coerenti, sia in termini di portata che di applicabilità, per sostenere l'evoluzione della politica in materia di asilo e migrazione.
- (2) Onde contribuire allo sviluppo di una politica comune dell'Unione in materia di asilo e immigrazione e al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia alla luce dell'applicazione dei principi di solidarietà e ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e della cooperazione con i paesi terzi, il presente regolamento istituisce il Fondo Asilo e migrazione (di seguito "il Fondo").
- (3) È opportuno che il Fondo esprima solidarietà offrendo assistenza finanziaria agli Stati membri e che migliori l'efficacia della gestione dei flussi migratori verso l'Unione nei settori in cui questa apporta il massimo valore, specie ripartendo la responsabilità tra gli Stati membri e condividendo la responsabilità e rafforzando la cooperazione con i paesi terzi.

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (4) Ai fini di una politica di asilo uniforme e di alta qualità e onde applicare norme di protezione internazionale più elevate, il Fondo dovrebbe contribuire al funzionamento efficace del sistema europeo comune di asilo che include misure relative alla politica, alla legislazione, al consolidamento delle capacità, operando in cooperazione con altri Stati membri, le agenzie dell'Unione e i paesi terzi.
- (5) È opportuno sostenere e migliorare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare pienamente e correttamente l'acquis dell'Unione in materia di asilo, in particolare per concedere condizioni di accoglienza adeguate ai richiedenti asilo, agli sfollati e ai beneficiari di protezione internazionale, assicurare la corretta determinazione dello status a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualità di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta¹², applicare procedure di asilo eque ed efficienti e promuovere buone pratiche nel settore dell'asilo allo scopo di tutelare i diritti di quanti necessitano di protezione internazionale e di consentire ai sistemi di asilo degli Stati membri di operare efficientemente.
- (6) Il Fondo dovrebbe apportare un sostegno adeguato agli sforzi comuni degli Stati membri diretti a individuare, condividere e promuovere le migliori pratiche e a creare strutture di cooperazione efficaci per migliorare la qualità del processo decisionale nel quadro del sistema europeo comune di asilo.
- (7) È opportuno che il Fondo vada ad integrare e rafforzare le attività dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), istituito con regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010¹³, in modo da coordinare la cooperazione pratica in materia di asilo fra gli Stati membri, dare sostegno agli Stati membri i cui sistemi di asilo sono sottoposti a una pressione particolare e contribuire a una migliore attuazione del sistema europeo comune di asilo.
- (8) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche di asilo nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente dell'Unione.
- (9) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri tesi ad assicurare protezione internazionale e soluzioni durature nei loro territori ai rifugiati e agli sfollati ritenuti ammissibili al reinsediamento dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), come la valutazione dei bisogni di reinsediamento e il trasferimento degli interessati nei loro territori, per accordare loro uno status giuridico sicuro e promuoverne l'effettiva integrazione.
- (10) Il Fondo dovrebbe sostenere le operazioni di ripartizione degli oneri consistenti nel trasferire i richiedenti protezione internazionale e i beneficiari di tale protezione da uno Stato membro a un altro.
- (11) Una componente essenziale della politica di asilo dell'Unione risiede nei partenariati e nella cooperazione con i paesi terzi per una gestione adeguata degli afflussi di

¹² GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

¹³ GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

richiedenti asilo o altre forme di protezione internazionale. Nell'intento di dare accesso alla protezione internazionale e a soluzioni durature in una fase quanto più precoce, anche nel quadro dei programmi di protezione regionale¹⁴, il Fondo dovrebbe comprendere una forte componente "reinsediamento".

- (12) Per accelerare e migliorare il processo di integrazione nelle società europee è necessario che il Fondo agevoli la migrazione legale nell'Unione in funzione del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri e predisponga il processo di integrazione già nel paese di origine del cittadino di paese terzo che giungerà nell'Unione.
- (13) Perché sia efficiente e apporti il massimo valore aggiunto, il Fondo dovrebbe informarsi a un approccio più mirato, a sostegno di strategie coerenti specificamente concepite per promuovere l'integrazione di cittadini di paesi terzi a livello locale e/o regionale. È opportuno che ad attuare tali strategie siano prevalentemente le autorità locali o regionali e gli attori non statali, senza per questo escludere le autorità nazionali se la specifica struttura amministrativa dello Stato membro lo impone. Le organizzazioni incaricate dell'attuazione dovrebbero scegliere fra le misure disponibili quelle più adeguate alla loro situazione particolare.
- (14) Le misure di integrazione dovranno estendersi anche ai rifugiati, ai richiedenti asilo o ai beneficiari di altre forme di protezione internazionale, in modo da garantire un approccio globale all'integrazione che tenga conto delle specificità di questi gruppi di riferimento.
- (15) Per assicurare che la risposta dell'Unione europea in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che le azioni finanziate nell'ambito del Fondo siano specifiche e complementari a quelle finanziate nell'ambito del Fondo sociale europeo. In tale contesto, è opportuno invitare le autorità degli Stati membri incaricate dell'attuazione del presente Fondo a stabilire meccanismi di cooperazione e di coordinamento con le autorità designate dagli Stati membri per gestire gli interventi del Fondo sociale europeo.
- (16) È necessario che il Fondo sostenga gli Stati membri nello stabilire strategie per l'organizzazione dell'immigrazione legale, che ne migliorino le capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi gli strumenti giuridici dell'Unione. Il Fondo dovrà anche sostenere lo scambio di informazioni, le migliori pratiche e la cooperazione tra i vari servizi amministrativi e con altri Stati membri.
- (17) L'Unione dovrebbe prevedere un ricorso continuo ed esteso allo strumento del partenariato per la mobilità quale principale quadro di cooperazione strategico, completo e a lungo termine per la gestione della migrazione con i paesi terzi. È opportuno che il Fondo sostenga le attività nel quadro dei partenariati per la mobilità che si svolgono nell'Unione o nei paesi terzi e rispondono alle necessità e priorità dell'Unione, in particolare le azioni che assicurano la continuità dei finanziamenti a beneficio sia dell'Unione che dei paesi terzi.

¹⁴

COM(2005) 388 definitivo.

- (18) È opportuno continuare a sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione del rimpatrio in tutte le sue dimensioni, ai fini di un'applicazione continua, equa ed efficace delle norme comuni in materia di rimpatrio di cui in particolare alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare¹⁵. Il Fondo dovrebbe promuovere lo sviluppo di strategie di rimpatrio a livello nazionale e di misure a sostegno della loro effettiva attuazione nei paesi terzi.
- (19) Per quanto riguarda il rimpatrio volontario, anche di persone che chiedono di essere rimpatriate nonostante non abbiano l'obbligo di lasciare il territorio, è opportuno prevedere incentivi, come un trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell'interesse sia dei rimpatriati sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia. Gli Stati membri andrebbero incoraggiati a dare la preferenza al rimpatrio volontario.
- (20) Da un punto di vista politico, tuttavia, i rimpatrii volontari e quelli forzati sono interconnessi e hanno un benefico effetto reciproco, e nella gestione dei rimpatri gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a rafforzare la complementarietà delle due forme. Sussiste la necessità di procedere a rimpatrii forzati per preservare l'integrità della politica dell'Unione in materia di immigrazione e di asilo e i sistemi previsti per l'immigrazione e l'asilo dagli Stati membri. Pertanto, la possibilità di procedere al rimpatrio forzato costituisce una condizione preliminare per evitare l'indebolimento di tale politica e garantire il rispetto dello stato di diritto, che è fondamentale per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Fondo dovrebbe pertanto sostenere le azioni degli Stati membri volte ad agevolare il rimpatrio forzato.
- (21) È imperativo che il Fondo sostenga misure specifiche a beneficio dei rimpatriati nel paese di rimpatrio, al fine di assicurarne il rimpatrio effettivo e in buone condizioni verso la città o regione d'origine e favorirne il reinserimento duraturo nella loro comunità.
- (22) Gli accordi di riammissione conclusi dall'Unione sono parte integrante della politica europea di rimpatrio e uno strumento cardine per una gestione efficace dei flussi migratori in quanto favoriscono il pronto rimpatrio dei migranti irregolari. Tali accordi sono anche un elemento importante nell'ambito del dialogo e della cooperazione con i paesi terzi di origine e transito degli immigrati irregolari, e ne andrebbe sostenuta l'attuazione nei paesi terzi per garantire l'efficacia delle strategie di rimpatrio a livello nazionale e dell'Unione.
- (23) Il Fondo dovrebbe integrare e rafforzare le attività dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito "Frontex"), istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004¹⁶, uno dei cui compiti è offrire l'assistenza necessaria per l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri e individuare le migliori pratiche in materia di acquisizione dei documenti di viaggio e

¹⁵

GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

¹⁶

GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

di allontanamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio degli Stati membri.

- (24) Il Fondo deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare le azioni ammissibili dovranno tener conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, con specifico riguardo e risposte ad hoc per i minori non accompagnati e altri minori a rischio.
- (25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal Fondo siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione di assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare l'assistenza emergenziale.
- (26) Occorrerà assegnare un'ampia parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo in proporzione alla responsabilità di ciascuno Stato membro in funzione dei suoi sforzi nel gestire i flussi migratori, sulla base di criteri obiettivi. A tal fine, andrebbero usati i dati statistici più recenti dei flussi migratori, ad esempio il numero delle prime domande d'asilo, di decisioni che accordano lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, di rifugiati reinsediati, di cittadini di paesi terzi in posizione regolare, di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto da uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare, di decisioni di rimpatrio emesse dalle autorità nazionali e di rimpatri effettuati¹⁷.
- (27) Per quanto sia opportuno assegnare a ciascuno Stato membro un importo basato sui dati statistici più recenti, è altresì auspicabile che parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo siano distribuite per l'attuazione sia di azioni specifiche che presuppongono uno sforzo di cooperazione fra gli Stati membri e generano un notevole valore aggiunto per l'Unione, sia del programma di reinsediamento dell'Unione e per la ricollocazione.
- (28) A tal fine è opportuno che il presente regolamento stabilisca un elenco delle azioni specifiche ammissibili al finanziamento del Fondo e che siano attribuiti importi aggiuntivi agli Stati membri che si impegnano a attuarle.
- (29) Nella prospettiva della progressiva istituzione di un programma di reinsediamento dell'Unione, il Fondo dovrebbe prestare un'assistenza mirata sotto forma di incentivi finanziari (somme forfettarie) per rifugiato reinsediato.
- (30) Per aumentare l'impatto degli sforzi di reinsediamento dell'Unione nell'accordare protezione ai rifugiati e massimizzare l'impatto strategico del reinsediamento attraverso una migliore individuazione delle persone le cui esigenze di reinsediamento

¹⁷ Dati raccolti da Eurostat a norma del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale.

sono più pressanti, ogni due anni si dovrebbero formulare priorità comuni in questo settore a livello dell'Unione sulla base delle categorie generali di cui al presente regolamento.

- (31) Data la loro particolare vulnerabilità, è necessario che alcune categorie di rifugiati siano puntualmente incluse nelle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione.
- (32) In considerazione delle esigenze di reinsediamento fissate nelle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione, è altresì necessario prevedere incentivi finanziari aggiuntivi per il reinsediamento di persone in relazione a regioni geografiche e cittadinanze specifiche e a categorie specifiche di rifugiati da reinsediare, qualora il reinsediamento sia considerato lo strumento più adatto a soddisfarne le esigenze particolari.
- (33) Per migliorare la solidarietà e ripartire meglio le responsabilità tra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi di richiedenti asilo, è altresì opportuno istituire un meccanismo analogo basato sugli incentivi finanziari per la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale.
- (34) Onde tener conto dei forti cambiamenti di flussi migratori e rispondere alle esigenze dei sistemi di asilo e accoglienza degli Stati membri, è opportuno prevedere una revisione intermedia e costituire una riserva finanziaria da ridistribuire in occasione della revisione intermedia.
- (35) Il supporto del Fondo sarà più efficace e comporterà maggiore valore aggiunto se il presente regolamento individua un numero limitato di obiettivi obbligatori da conseguire nell'ambito dei programmi elaborati da ogni Stato membro in base alla propria situazione e alle proprie esigenze specifiche.
- (36) Per rafforzare la solidarietà è importante che il Fondo preveda, in situazioni di emergenza di grande pressione migratoria sugli Stati membri o su paesi terzi o in caso di afflusso massiccio di sfollati a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi¹⁸, un sostegno supplementare nella forma di un'assistenza emergenziale.
- (37) Il presente regolamento dovrà assicurare la continuità della rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni¹⁹, e prevedere le risorse finanziarie necessarie per le sue attività in linea con i suoi obiettivi e compiti di cui al presente regolamento.
- (38) È opportuno pertanto abrogare la decisione 2008/381/CE.
- (39) Alla luce della finalità degli incentivi finanziari assegnati agli Stati membri nella forma di somme forfettarie per il reinsediamento e/o la ricollocazione e poiché questi

¹⁸ GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

¹⁹ GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7.

rappresentano una frazione esigua dei costi reali, è necessario che il presente regolamento preveda talune deroghe alle regole sull'ammissibilità delle spese.

- (40) Al fine di integrare o modificare le disposizioni del presente regolamento concernenti le somme forfettarie per il reinsediamento e la ricollocazione, la definizione delle azioni specifiche e delle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione conduca adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, è necessario che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (41) Al fine di garantire un'attuazione uniforme, efficiente e tempestiva delle disposizioni del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²⁰.
- (42) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Poiché l'Unione europea è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell'Unione nella gestione dei flussi migratori, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento dovrà contribuire soprattutto a consolidare le capacità nazionali ed europee in questo ambito.
- (43) Ai fini della sua gestione e attuazione, è opportuno che il Fondo costituisca parte integrante di un quadro coerente comprendente il presente regolamento e il regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi²¹.
- (44) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori nell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conformemente alla politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell'immigrazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

²⁰ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

²¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (45) La decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013²² deve essere abrogata.
- (46) La decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013²³ deve essere abrogata.
- (47) La decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013²⁴ deve essere abrogata.
- (48) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda [*non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione / ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento*].
- (49) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito [*non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione / ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento*].
- (50) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1. Il presente regolamento istituisce, per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, il Fondo Asilo e migrazione (di seguito "il Fondo").
2. Il presente regolamento stabilisce:

²² GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.

²³ GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45.

²⁴ GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18.

- (a) gli obiettivi del sostegno finanziario e le azioni ammissibili;
- (b) il quadro generale di attuazione delle azioni ammissibili;
- (c) le risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione;
- (d) i principi e i meccanismi per stabilire le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione;
- (e) gli obiettivi, i compiti e la composizione della rete europea sulle migrazioni.

3. Il presente regolamento prevede l'applicazione delle norme del regolamento (UE) n. .../ [regolamento orizzontale].

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (a) "*reinsediamento*": il processo mediante il quale, su richiesta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) motivata da bisogno di protezione internazionale, cittadini di paesi terzi o apolidi, il cui status è definito dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e che sono autorizzati a soggiornare in qualità di rifugiati in uno degli Stati membri, sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status:
 - i) status di rifugiato ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2004/83/CE, oppure
 - ii) uno status che offre diritti e vantaggi analoghi allo status di rifugiato ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione;
- (b) "*ricalcolazione*": il processo mediante il quale le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), sono trasferite dallo Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale a un altro Stato membro in cui godranno di protezione equivalente, oppure le persone rientranti nella categoria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), sono trasferite dallo Stato membro competente per l'esame della loro domanda a un altro Stato membro in cui sarà esaminata la loro domanda di protezione internazionale;
- (c) "*cittadino di paese terzo*": chi non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato;
- (d) "*minore non accompagnato*": il cittadino di paese terzo o l'apolide d'età inferiore agli anni 18 che entri o sia entrato nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi nazionale dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

- (e) *"familiari"*: gli ascendenti e i discendenti a carico, compresi i figli adottivi, il coniuge, il partner non sposato legato da relazione stabile formalmente registrata o da unione registrata, se applicabile ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato;
- (f) *"situazione di emergenza"*: la situazione risultante
 - i) da forti pressioni migratorie su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo a considerevoli e urgenti sollecitazioni;
 - ii) dall'attuazione di meccanismi di protezione temporanea come definita dalla direttiva 2001/55/CE, oppure
 - iii) da forti pressioni migratorie su paesi terzi in cui i rifugiati rimangono bloccati a seguito di eventi come capovolgimenti politici o conflitti.

Articolo 3

Obiettivi

1. Obiettivo generale del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori nell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conformemente alla politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell'immigrazione.
2. Nell'ambito di questo obiettivo generale, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:
 - (a) rafforzare e sviluppare il sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna.
Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della qualità delle procedure di asilo, del convergere fra i tassi di riconoscimento degli Stati membri e dei loro sforzi in termini di reinsediamento;
 - (b) sostenere la migrazione legale nell'Unione in funzione del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri e promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale.
Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico;
 - (c) rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine.

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di rimpatriati;

- (d) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo.

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il livello di maggiore assistenza tra Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica e la ricollocazione.

Articolo 4

Gruppi di riferimento

1. Il Fondo contribuisce al finanziamento di azioni aventi ad oggetto una o più delle seguenti categorie di persone:

- (a) cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano dello status definito dalla convenzione di Ginevra e sono autorizzati a risiedere come rifugiati in uno degli Stati membri;
- (b) cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE;
- (c) cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno fatto domanda per una delle forme di protezione previste alle lettere a) e b);
- (d) cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE;
- (e) cittadini di paesi terzi o apolidi da reinsediare o reinsediati in uno Stato membro;
- (f) cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro o che sono in procinto di ottenere il permesso di soggiorno in uno Stato membro;
- (g) cittadini di paesi terzi che si trovano nel territorio di un paese terzo, intendono emigrare nell'Unione e soddisfano le specifiche misure e/o condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di uno Stato membro;
- (h) cittadini di paesi terzi che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro domanda di soggiorno o di residenza e/o di protezione internazionale in uno Stato membro e possono scegliere di avvalersi del rimpatrio volontario, purché tali persone non abbiano acquistato una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di quello Stato membro;
- (i) cittadini di paesi terzi che godono del diritto di soggiornare o risiedere o di una forma di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario, purché non abbiano acquistato una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di quello Stato membro;

- (j) cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro.

2. I gruppi di riferimento comprendono i familiari delle persone di cui sopra, ove appropriato e nella misura in cui ricorrono le stesse condizioni.

CAPO II

SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO

Articolo 5

Sistemi di accoglienza e asilo

1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], il Fondo sostiene le azioni dirette alle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a e), aventi in particolare una o più delle seguenti finalità:

- (a) prestare aiuti materiali, dispensare istruzione, formazione, fornire servizi di sostegno, cure mediche e psicologiche;
- (b) l'assistenza sociale, l'informazione o l'assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e/o giudiziarie e l'informazione o la consulenza sui possibili esiti della procedura d'asilo, compresi aspetti quali il rimpatrio volontario;
- (c) assicurare l'assistenza legale e linguistica;
- (d) l'assistenza specifica alle persone vulnerabili come i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie fisiche o mentali o da disturbi post-traumatici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;
- (e) le informazioni per le comunità locali e la formazione per il personale delle autorità locali che interagiranno con quelle accolte;
- (f) le azioni di integrazione elencate all'articolo 9, paragrafo 1, se combinate con l'accoglienza delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a e).

2. Nei nuovi Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1° gennaio 2013 e negli Stati membri con carenze strutturali specifiche a livello di infrastrutture o servizi destinati all'alloggio, in aggiunta alle azioni ammissibili di cui al paragrafo 1, il Fondo può anche finanziarie azioni finalizzate a:

- (a) creare, sviluppare e migliorare le infrastrutture e i servizi di alloggio;

- (b) creare strutture amministrative e sistemi e formare il personale e le autorità giudiziarie competenti onde garantire ai richiedenti un accesso agevole alle procedure di asilo e procedure di asilo efficienti e di qualità.

Articolo 6

Capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le politiche di asilo

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], sono in particolare ammissibili le azioni volte a:

- (a) rafforzare le capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e diffusione dei dati e delle statistiche sulle procedure di asilo, sulle capacità di accoglienza e sulle misure di reinsediamento e ricollocazione;
- (b) contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di asilo, con valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento, elaborando indicatori e indici di riferimento.

Articolo 7

Reinsediamento e ricollocazione

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e d), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], il Fondo sostiene in particolare le seguenti azioni di reinsediamento delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e/o di ricollocazione delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c):

- (a) istituire e sviluppare programmi nazionali di reinsediamento e ricollocazione;
- (b) creare infrastrutture e servizi appropriati per garantire un'attuazione omogenea e effettiva delle misure di reinsediamento e ricollocazione;
- (c) creare strutture e sistemi e formare il personale per svolgere missioni nei paesi terzi e/o in altri Stati membri, effettuare colloqui, controlli medici e di sicurezza;
- (d) la valutazione dei casi potenziali di reinsediamento e/o ricollocazione a cura delle autorità competenti degli Stati membri, per esempio con missioni nel paese terzo e/o in un altro Stato membro, colloqui, controlli medici e di sicurezza;
- (e) la valutazione dello stato di salute prima della partenza e il trattamento medico, il materiale da fornire prima della partenza, le informazioni prima della partenza e le modalità di viaggio, inclusi i servizi di assistenza medica;
- (f) le informazioni e l'assistenza all'arrivo, inclusi i servizi di interpretazione;

- (g) potenziare le infrastrutture e i servizi nei paesi designati per l'attuazione dei programmi di protezione regionale.

CAPO III

INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI E MIGRAZIONE LEGALE

Articolo 8

Immigrazione e misure prima della partenza

Nell'intento di agevolare la migrazione legale nell'Unione e preparare meglio le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), ad integrarsi nella società di accoglienza nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], sono in particolare ammissibili le seguenti azioni nel paese d'origine:

- (a) pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione, anche tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione e siti web di facile impiego;
- (b) valutazione delle competenze e qualifiche e maggiore trasparenza ed equipollenza delle competenze e qualifiche nei paesi di origine;
- (c) formazione professionale;
- (d) organizzazione di corsi generali di educazione civica e di lingua.

Articolo 9

Misure di integrazione a livello regionale e locale

1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), le azioni ammissibili si svolgono nel quadro di strategie coerenti, attuate da organizzazioni non governative, autorità locali e/o regionali, e specificamente preposte all'integrazione, a livello locale e/o regionale, a seconda dei casi, delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g). In questo contesto sono ammissibili in particolare:

- (a) le azioni che stabiliscono e sviluppano tali strategie di integrazione, compresa l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori e la valutazione;
- (b) le azioni riguardanti la consulenza e l'assistenza in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza, l'orientamento giuridico e amministrativo, le cure mediche e psicologiche, l'assistenza sociale, l'assistenza all'infanzia;
- (c) le azioni che inseriscono i cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza o consentono loro di adattarvisi, informarsi sui propri diritti e obblighi, partecipare alla vita civile e culturale e condividere i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

- (d) incentrate sull'istruzione, compresa la formazione linguistica e le azioni preliminari volte ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro;
- (e) che promuovono l'emancipazione (*empowerment*) e l'indipendenza economica dei cittadini di paesi terzi;
- (f) azioni che promuovono un contatto significativo o un dialogo costruttivo tra cittadini di paesi terzi e la società che li accoglie, e ne aumentano l'accettazione, anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione;
- (g) azioni che promuovono la parità di condizioni di accesso e di trattamento nei rapporti dei cittadini di paesi terzi con i servizi pubblici e privati, anche adattandoli in modo che si relazionino con tali cittadini;
- (h) azioni che sviluppano le capacità delle organizzazioni incaricate dell'attuazione, compreso lo scambio di esperienze e buone pratiche e il lavoro di rete.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 tengono conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi e dei loro familiari, compresi quanti arrivano o soggiornano per motivi di lavoro autonomo o subordinato e di ricongiungimento familiare, i beneficiari di protezione internazionale, i richiedenti asilo, le persone reinsediate o ricollocate e i gruppi vulnerabili di migranti, in particolare minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta degli esseri umani e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono includere, se del caso, cittadini di uno Stato membro con un passato di immigrazione, cittadini cioè di cui almeno un genitore (ad esempio la madre o il padre) è cittadino di paese terzo.

4. Ai fini della programmazione e attuazione delle azioni di cui al paragrafo 1, il partenariato previsto all'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale] include le autorità designate dagli Stati membri per gestire gli interventi del Fondo sociale europeo.

Articolo 10

Misure di sviluppo delle capacità

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], sono in particolare ammissibili le azioni volte a:

- (a) stabilire strategie di promozione della migrazione legale volte a facilitare lo sviluppo e l'attuazione di procedure di ammissione flessibili, sostenendo tra l'altro la cooperazione tra le agenzie di collocamento e i servizi dell'occupazione di Stati membri e paesi terzi nonché gli Stati membri nell'attuare il diritto dell'Unione in materia di migrazione, e avviare processi di consultazione con le parti interessate e consulenze o scambi di informazioni su iniziative destinate ad alcune nazionalità o categorie specifiche di cittadini di paesi terzi in funzione del fabbisogno dei mercati del lavoro;

- (b) consolidare le capacità degli Stati membri di sviluppare, attuare, monitorare e valutare le rispettive strategie, politiche e misure in materia di immigrazione ai vari livelli e nei vari servizi amministrativi, in particolare rafforzandone le capacità di raccolta, analisi e diffusione dei dati e delle statistiche sulle procedure e sui flussi migratori, sui permessi di soggiorno e sviluppando strumenti di monitoraggio e meccanismi di valutazione, indicatori e indici di riferimento per misurare i risultati di queste strategie;
- (c) migliorare le capacità interculturali delle organizzazioni incaricate dell'attuazione tramite fornitori di servizi pubblici e privati, compresi gli istituti di istruzione, e promuovere lo scambio di esperienze e buone pratiche e il lavoro di rete;
- (d) costituire strutture organizzative sostenibili per l'integrazione e la gestione della diversità, in particolare tramite la cooperazione tra i diversi soggetti interessati che permettano ai funzionari ai vari livelli delle amministrazioni nazionali di informarsi rapidamente sulle esperienze e sulle migliori pratiche dei loro omologhi stranieri e, quando è possibile, di mettere in comune le risorse;
- (e) contribuire a un processo dinamico bilaterale di interazione reciproca che sta alla base delle strategie di integrazione a livello locale e regionale, sviluppando piattaforme per la consultazione dei cittadini di paesi terzi, lo scambio di informazioni tra le parti interessate e piattaforme di dialogo interculturale e religioso tra comunità di cittadini di paesi terzi e/o tra queste comunità e la società di accoglienza e/o tra queste comunità e le autorità di polizia e le autorità investite del potere decisionale.

CAPO IV

RIMPATRIO

Articolo 11

Misure di accompagnamento al rimpatrio

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], il Fondo sostiene le azioni dirette alle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da h) a j), aventi in particolare una o più delle seguenti finalità:

- (a) creare e migliorare le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio e le condizioni di accoglienza o trattenimento;
- (b) creare strutture amministrative e sistemi e formare il personale per garantire il corretto svolgimento delle procedure di rimpatrio;
- (c) dispensare aiuti materiali e cure mediche o psicologiche;
- (d) prestare assistenza sociale, garantire l'informazione o l'assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e/o giudiziarie e l'informazione o la consulenza;

- (e) assicurare l'assistenza legale e linguistica;
- (f) garantire assistenza specifica alle persone vulnerabili come i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Articolo 12

Misure di rimpatrio

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], il Fondo sostiene le azioni dirette alle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da h) a j), aventi in particolare una o più delle seguenti finalità:

- (a) cooperare con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi al fine di ottenere i documenti di viaggio, agevolare il rimpatrio e assicurare la riammissione;
- (b) misure di rimpatrio volontario assistito, comprendenti gli esami e l'assistenza medica, le modalità di viaggio, i contributi finanziari, la consulenza e l'assistenza prima e dopo il rimpatrio;
- (c) misure per avviare il processo di reinserimento dei rimpatriati, sotto il profilo dello sviluppo personale, come incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche;
- (d) strutture e servizi nei paesi terzi che garantiscono adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporaneo all'arrivo;
- (e) garantire assistenza specifica alle persone vulnerabili come i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Articolo 13

Cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], sono in particolare ammissibili le azioni volte a:

- (a) promuovere e rafforzare la cooperazione operativa tra i servizi di rimpatrio degli Stati membri, anche sul fronte della cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi;

- (b) promuovere la cooperazione fra i servizi di rimpatrio degli Stati membri e dei paesi terzi, anche con misure dirette a consolidare le capacità dei paesi terzi di svolgere tali attività di riammissione e reinserimento nel quadro degli accordi di riammissione;
- (c) rafforzare le capacità di sviluppare politiche di rimpatrio efficaci e sostenibili, specie scambiando informazioni sulla situazione nei paesi di rimpatrio, le migliori pratiche e le esperienze, e mettendo in comune le risorse degli Stati membri;
- (d) rafforzare le capacità di raccolta, analisi e diffusione dei dati e delle statistiche sulle procedure e misure di rimpatrio, sulle capacità di accoglienza e trattenimento, sui rimpatri forzati o volontari, sulle misure di monitoraggio e reinserimento;
- (e) contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di rimpatrio, con valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento, elaborando indicatori e indici di riferimento.

CAPO V

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

Articolo 14

Risorse globali e attuazione

- 1. Le risorse globali per l'attuazione del presente regolamento ammontano a 3 869 milioni di EUR.
- 2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo nei limiti del quadro finanziario.
- 3. Le risorse globali sono impiegate nell'ambito:
 - (a) dei programmi nazionali, di cui all'articolo 20;
 - (b) delle azioni dell'Unione, di cui all'articolo 21;
 - (c) dell'assistenza emergenziale, di cui all'articolo 22;
 - (d) della rete europea sulle migrazioni, di cui all'articolo 23;
 - (e) dell'assistenza tecnica, di cui all'articolo 24.
- 4. Le risorse globali disponibili ai sensi del presente regolamento sono eseguite in gestione concorrente a norma [dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del nuovo regolamento finanziario]²⁵, fatte salve le azioni dell'Unione di cui all'articolo 21, l'assistenza emergenziale

²⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione, COM(2010) 815 definitivo del 22.12.2010. Con questa sua proposta la Commissione ha formalmente ritirato le precedenti proposte legislative COM(2010) 71 definitivo e COM(2010) 260 definitivo.

di cui all'articolo 22, la rete europea sulle migrazioni di cui all'articolo 23 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 24.

5. A titolo indicativo le risorse globali sono così utilizzate:

- (a) 3 232 milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;
- (b) 637 milioni di EUR per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale, la rete europea sulle migrazioni e l'assistenza tecnica della Commissione.

Articolo 15

Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri

1. A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di 3 232 milioni di EUR, così ripartito:

- (a) 2 372 milioni di EUR come indicato nell'allegato I;
- (b) 700 milioni di EUR basati sul meccanismo di distribuzione per le azioni specifiche di cui all'articolo 16, per il programma di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 17 e per la ricollocazione di cui all'articolo 18;
- (c) 160 milioni di EUR nel quadro della revisione intermedia e a partire dall'esercizio 2018, per tener conto dei notevoli cambiamenti dei flussi migratori e/o rispondere alle esigenze specifiche stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19.

2. L'importo di cui al paragrafo 1, lettera b), finanzia:

- (a) le azioni specifiche elencate nell'allegato II;
- (b) il reinsediamento delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e/o alla ricollocazione delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Articolo 16

Risorse per le azioni specifiche

1. Agli Stati membri può essere assegnato l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), purché sia stanziato come tale nel programma e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche. Tali azioni specifiche sono elencate nell'allegato II.

2. Per tenere conto degli ultimi sviluppi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per modificare l'allegato II nel quadro della revisione intermedia. Sulla base dell'elenco rivisto delle azioni specifiche, gli Stati membri possono ricevere un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse.

3. L'importo aggiuntivo di cui ai paragrafi 1 e 2 è assegnato ai singoli Stati membri con decisioni individuali di finanziamento che ne approvano o rivedono il rispettivo programma

nazionale nel quadro della revisione intermedia, secondo la procedura di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale]. Tali importi sono utilizzati unicamente per l'attuazione delle azioni specifiche.

Articolo 17

Risorse per il programma di reinsediamento dell'Unione

1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per persona reinsediata.
2. La somma forfettaria di cui al paragrafo 1 è portata a 10 000 EUR per persona rimpatriata secondo le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione stabilite a norma dei paragrafi 3 e 4 e elencate nell'allegato III.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per specificare ogni due anni le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione sulla base delle seguenti categorie generali:
 - persone provenienti da regioni o paesi designati per l'attuazione di un programma di protezione regionale;
 - persone provenienti da regioni o paesi indicati nelle previsioni di reinsediamento dell'UNHCR, in cui l'azione comune dell'Unione può contribuire in misura significativa a rispondere alle esigenze di protezione;
 - persone appartenenti a una specifica categoria rientrante nei criteri di reinsediamento dell'UNHCR.
4. I seguenti gruppi vulnerabili di rifugiati sono comunque inclusi nelle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione e sono idonei a ricevere la somma forfettaria di cui al paragrafo 2:
 - donne e minori a rischio;
 - minori non accompagnati;
 - persone che necessitano di cure mediche importanti che possono essere garantite solo con il reinsediamento;
 - persone bisognose di un reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica o fisica.
5. Lo Stato membro che procede al reinsediamento di una persona appartenente a più d'una delle categorie di cui ai paragrafi 1 e 2 riceve la somma forfettaria per tale persona una volta sola.
6. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il calendario e altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di assegnazione delle risorse per il programma di reinsediamento dell'Unione secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

7. Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sono assegnati agli Stati membri ogni due anni, la prima volta con decisione individuale di finanziamento che ne approvi il programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alla decisione di approvazione del programma nazionale. Detti importi non possono essere trasferiti ad altre azioni previste dal programma nazionale.

8. Per perseguire con efficacia gli obiettivi del programma di reinsediamento dell'Unione e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per adattare, se giudicato opportuno, le somme forfettarie di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 18

Risorse per la ricollocazione

1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono, quando giudicato opportuno, l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per persona ricollocata a partire da un altro Stato membro.

2. La Commissione stabilisce il calendario e altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di assegnazione delle risorse per la ricollocazione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

3. Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sono assegnati agli Stati membri su base regolare, la prima volta con decisione individuale di finanziamento che ne approvi il programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alla decisione di approvazione del programma nazionale. Detti importi non possono essere trasferiti ad altre azioni previste dal programma nazionale.

4. Per perseguire con efficacia gli obiettivi della solidarietà e della ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per adattare le somme forfettarie di cui al paragrafo 1.

Articolo 19

Risorse nel quadro della revisione intermedia

1. Onde assegnare l'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), entro il 31 maggio 2017 la Commissione valuta le necessità degli Stati membri in ordine al loro sistema di asilo e accoglienza, alla loro situazione rispetto ai flussi migratori nel periodo dal 2014 al 2016 e agli sviluppi previsti.

Per questa valutazione la Commissione utilizza anche le informazioni raccolte presso Eurostat, la rete europea sulle migrazioni e l'EASO e l'analisi dei rischi effettuata da Frontex.

Sulla base di tale analisi la Commissione determina il livello delle necessità specifiche in relazione ai sistemi di asilo e accoglienza e alla pressione migratoria negli Stati membri aggregando fattori così definiti:

- (a) sistemi di asilo e accoglienza:
 - i) fattore 1 se non sussistono necessità specifiche;
 - (ii) fattore 1,5 se le necessità specifiche sono medie;
 - (iii) fattore 3 se le necessità specifiche sono forti;
- (b) pressione migratoria:
 - i) fattore 1 se non sussiste pressione particolare;
 - (ii) fattore 1,5 se la pressione particolare è media;
 - (iii) fattore 3 se la pressione particolare è alta.

2. A partire da questo metodo la Commissione designa, mediante atti di esecuzione, gli Stati membri che riceveranno un importo aggiuntivo e stabilisce una matrice di distribuzione delle risorse disponibili fra quegli Stati membri, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Articolo 20

Programmi nazionali

1. Nell'ambito dei programmi nazionali da sottoporre a esame e approvazione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n./.... [regolamento orizzontale], gli Stati membri persegono in particolare i seguenti obiettivi:

- (a) consolidare il sistema europeo comune di asilo provvedendo a un'applicazione efficace e uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di asilo;
- (b) finanziare l'istituzione e lo sviluppo del programma di reinsediamento dell'Unione offrendo soluzioni durature ai rifugiati rimasti bloccati in paesi terzi, specie in conformità delle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione;
- (c) stabilire e sviluppare strategie di integrazione a livello locale/regionale che ricoprendano diversi aspetti di tale processo dinamico bilaterale, andando incontro alle esigenze specifiche delle diverse categorie di migranti e sviluppando partenariati effettivi tra tutte le parti interessate;
- (d) mettere a punto un programma di rimpatrio volontario assistito comprensivo di una componente sul reinserimento.

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le azioni sostenute dal Fondo siano compatibili con l'acquis dell'Unione in materia di asilo e immigrazione, anche se non sono obbligati da quelle misure né soggetti alla loro applicazione.

Articolo 21

Azioni dell'Unione

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione ("azioni dell'Unione") riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3.
2. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione devono in particolare:
 - (a) promuovere la cooperazione dell'Unione nell'attuazione delle sue norme e buone pratiche in materia di asilo, compresi il reinsediamento e la ricollocazione, di migrazione legale, compresa l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, e di rimpatrio;
 - (b) sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l'innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche;
 - (c) sostenere l'analisi di nuove forme eventuali di cooperazione dell'Unione in materia di asilo, immigrazione, integrazione e rimpatrio e della pertinente normativa dell'Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di asilo, immigrazione, integrazione e rimpatrio, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione;
 - (d) sostenere lo sviluppo e l'applicazione negli Stati membri di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di asilo, migrazione legale, integrazione e rimpatrio;
 - (e) sostenere le misure preparatorie, di monitoraggio, sostegno amministrativo e tecnico e lo sviluppo di un meccanismo di valutazione necessari per attuare le politiche di asilo e immigrazione;
 - (f) sostenere la cooperazione con i paesi terzi, in particolare ai fini dell'attuazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale.
3. Le azioni di cui al presente articolo sono attuate in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale].

Articolo 22

Assistenza emergenziale

1. Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza.
2. L'assistenza emergenziale è attuata in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale].

Rete europea sulle migrazioni

1. Il Fondo sostiene la rete europea sulle migrazioni e presta il sostegno finanziario necessario per le sue attività e il suo sviluppo futuro.

2. È obiettivo della rete europea sulle migrazioni:

- (a) fungere da consiglio consultivo dell'Unione per la migrazione e l'asilo coordinandosi e cooperando a livello sia nazionale che dell'Unione con i rappresentanti di Stati membri, mondo accademico, società civile, gruppi di riflessione e altri organismi dell'Unione o internazionali;
- (b) soddisfare l'esigenza di informazione delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri fornendo informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili sulla migrazione e sull'asilo, nell'intento di sostenere l'iter decisionale dell'Unione europea in questi settori;
- (c) fornire ai cittadini le informazioni di cui alla lettera b).

3. Per raggiungere il suo obiettivo, la rete europea sulle migrazioni:

- (a) raccoglie e scambia dati e informazioni aggiornate e affidabili provenienti da una vasta gamma di fonti, anche nell'ambito di riunioni, con mezzi elettronici, studi comuni e questioni particolari;
- (b) analizza i dati e le informazioni di cui alla lettera a), anche migliorandone la comparabilità, e li presenta in un formato facilmente accessibile ai responsabili politici in particolare;
- (c) produce e pubblica relazioni periodiche sulla situazione della migrazione e dell'asilo nell'Unione e negli Stati membri;
- (d) diffondendo le informazioni che produce, è il referente cui il vasto pubblico può rivolgersi per ottenere informazioni oggettive e imparziali sulla migrazione e sull'asilo.

4. La rete europea sulle migrazioni, l'EASO e Frontex provvedono alla coerenza e al coordinamento delle loro attività rispettive.

5. Costituiscono la rete europea sulle migrazioni:

- (a) la Commissione, che ne coordina i lavori e si assicura in particolare che questi riflettano opportunamente le priorità politiche dell'Unione nel settore della migrazione e dell'asilo;
- (b) un comitato direttivo, che le impedisce l'orientamento strategico e ne approva le attività, composto dalla Commissione e da esperti degli Stati membri, dal Parlamento europeo e altre strutture competenti;

- (c) i punti di contatto nazionali designati dagli Stati membri, comprendenti ciascuno almeno tre esperti che possiedono collettivamente competenze in materia di asilo e migrazione riguardanti anche aspetti attinenti all'iter decisionale, al diritto, alla ricerca e alla statistica, e che coordinino e apportino i contributi nazionali alle attività di cui all'articolo 19, paragrafo 1, in modo da assicurare la partecipazione di tutti i portatori di interessi;
- (d) altre strutture competenti a livello nazionale e dell'Unione in materia di migrazione e asilo.

6. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità di funzionamento della rete europea sulle migrazioni secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

7. L'importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell'ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3, e se possibile insieme al programma di lavoro relativo alle azioni dell'Unione e all'assistenza emergenziale.

8. L'assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni assume la forma di sovvenzioni a favore dei punti di contatto nazionali e di appalti pubblici a seconda dei casi, in conformità del regolamento finanziario.

Articolo 24

Assistenza tecnica

1. Su iniziativa della Commissione e/o per suo conto, il presente Fondo contribuisce annualmente, nel limite di 2,5 milioni di EUR, all'assistenza tecnica in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale].

2. Su iniziativa di uno Stato membro, il Fondo contribuisce, nel limite del 5% dell'importo totale assegnato a quello Stato membro, all'assistenza tecnica prevista dal programma nazionale in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale].

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Disposizioni specifiche relative alle somme forfettarie per il reinsediamento e la ricollocazione

In deroga alle regole sull'ammissibilità delle spese di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], specie per quanto riguarda le somme forfettarie e i tassi forfettari, le somme forfettarie assegnate agli Stati membri per il reinsediamento e/o la ricollocazione a norma del presente regolamento sono:

- esenti dall'obbligo di basarsi su dati statistici o storici;
- concesse purché la persona per cui è assegnata la somma forfettaria sia stata effettivamente reinsediata e/o ricollocata in conformità del presente regolamento.

Articolo 26

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato comune "Asilo, migrazione e sicurezza" istituito a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale].
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 28

Revisione

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.

Articolo 29

Applicabilità del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale]

Al presente Fondo si applicano le disposizioni del [regolamento (UE) n. .../...].

Articolo 30

Abrogazione

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le seguenti decisioni:

- (a) decisione n. 573/2007/CE;
- (b) decisione n. 575/2007/CE;
- (c) decisione 2007/435/CE;
- (d) decisione 2008/381/CE.

Articolo 31

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti e dei programmi annuali interessati, fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base delle decisioni n. 573/2007/CE, n. 575/2007/CE e 2007/435/CE o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, di interventi approvati dalla Commissione sulla base della decisione 2008/381/CE o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.

2. Nell'adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi del presente Fondo, la Commissione tiene conto delle misure adottate sulla base delle decisioni n. 573/2007/CE, n. 575/2007/CE, 2007/435/CE e 2008/381/CE prima del [data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale] aventi un'incidenza finanziaria nel periodo di riferimento del cofinanziamento.

3. Gli importi impegnati per il cofinanziamento, approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura delle azioni entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2017 e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

4. Sono esclusi dal calcolo dell'importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

Articolo 32

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in conformità dei trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Ripartizione indicativa pluriennale per Stato membro per il periodo 2014-2020

Member State	Minimum amount	Statistical data	TOTAL
Austria	5.000.000 €	63.223.378 €	68.223.378 €
Belgium	5.000.000 €	74.592.179 €	79.592.179 €
Bulgaria	5.000.000 €	6.492.853 €	11.492.853 €
Cyprus	5.000.000 €	22.924.043 €	27.924.043 €
Czech Republic	5.000.000 €	24.608.422 €	29.608.422 €
Estonia	5.000.000 €	5.283.369 €	10.283.369 €
Finland	5.000.000 €	17.858.874 €	22.858.874 €
France	5.000.000 €	259.144.969 €	264.144.969 €
Germany	5.000.000 €	207.601.650 €	212.601.650 €
Greece	5.000.000 €	255.226.050 €	260.226.050 €
Hungary	5.000.000 €	19.064.351 €	24.064.351 €
Ireland	5.000.000 €	17.950.380 €	22.950.380 €
Italy	5.000.000 €	322.612.301 €	327.612.301 €
Latvia	5.000.000 €	8.728.530 €	13.728.530 €
Lithuania	5.000.000 €	4.327.992 €	9.327.992 €
Luxembourg	5.000.000 €	2.200.106 €	7.200.106 €
Malta	5.000.000 €	9.484.725 €	14.484.725 €
Netherlands	5.000.000 €	86.470.175 €	91.470.175 €
Poland	5.000.000 €	56.510.753 €	61.510.753 €
Portugal	5.000.000 €	25.748.854 €	30.748.854 €
Romania	5.000.000 €	15.536.629 €	20.536.629 €
Slovakia	5.000.000 €	8.604.418 €	13.604.418 €
Slovenia	5.000.000 €	10.451.804 €	15.451.804 €
Spain	5.000.000 €	246.997.020 €	251.997.020 €
Sweden	5.000.000 €	117.165.199 €	122.165.199 €
United Kingdom	5.000.000 €	353.190.975 €	358.190.975 €
MS Totals	130.000.000,00 €	2.242.000.000 €	2.372.000.000 €

ALLEGATO II

Elenco delle azioni specifiche di cui all'articolo 16

- (1) Istituire e sviluppare nell'Unione centri di transito e trattamento per rifugiati, in particolare per sostenere le operazioni di reinsediamento in cooperazione con l'UNHCR.
- (2) Nuovi approcci, in cooperazione con l'UNHCR, concernenti l'accesso alle procedure di asilo per quanto riguarda i principali paesi di transito, quali programmi di protezione per gruppi particolari o determinate procedure di esame delle domande di asilo.
- (3) Iniziative congiunte fra Stati membri nel settore dell'integrazione, come valutazioni comparate, valutazioni inter pares o la verifica di moduli europei riguardanti ad esempio l'acquisizione di competenze linguistiche o l'organizzazione di programmi introduttivi.
- (4) Iniziative congiunte dirette a definire e attuare nuovi approcci in relazione alle procedure iniziali e ai livelli di protezione dei minori non accompagnati.
- (5) Operazioni di rimpatrio congiunte, comprese azioni congiunte sull'attuazione degli accordi di riammissione conclusi dall'Unione.
- (6) Progetti congiunti di reinserimento nei paesi di origine finalizzati a un rimpatrio sostenibile e azioni congiunte per rafforzare le capacità dei paesi terzi di attuare gli accordi di riammissione dell'Unione.
- (7) Iniziative congiunte dirette a garantire l'unità del nucleo familiare e il reinserimento di minori non accompagnati nei paesi terzi di origine.
- (8) Istituzione di centri comuni per l'immigrazione nei paesi terzi e progetti congiunti che promuovano la cooperazione tra le agenzie di collocamento e i servizi dell'occupazione di Stati membri e paesi terzi.

ALLEGATO III

Elenco delle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione per il periodo 2014-2015

- (1) Programma di protezione regionale nell'Europa orientale (Bielorussia, Moldova, Ucraina)
- (2) Programma di protezione regionale nel Corno d'Africa (Gibuti, Kenya, Yemen)
- (3) Programma di protezione regionale per l'Africa settentrionale (Egitto, Libia, Tunisia)
- (4) Rifugiati nella regione dell'Africa orientale / dei Grandi laghi
- (5) Rifugiati iracheni in Siria, Libano, Giordania
- (6) Rifugiati iracheni in Turchia

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
 - 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
 - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
 - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Comunicazione "Costruire un'Europa aperta e sicura: il bilancio Affari interni 2014-2020"

Proposta di regolamento recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

Proposta di regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB²⁶

Attualmente rubrica 3, titolo 18 – Affari interni

Future prospettive finanziarie pluriennali: rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) – "Fondo Asilo e migrazione"

Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione** (finanziamento nel settore degli Affari interni per il periodo 2014-2020)
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione** a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria²⁷
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

L'obiettivo ultimo delle politiche nel settore degli affari interni è instaurare uno spazio senza frontiere interne, in cui i cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi possono entrare, circolare, vivere e lavorare, apportando nuove idee, capitali, conoscenza e innovazione o colmando le lacune dei mercati nazionali del lavoro, certi che i loro diritti saranno pienamente rispettati e la loro sicurezza garantita. Per raggiungere tale obiettivo è fondamentale la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

²⁶ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).
²⁷ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

La crescente importanza delle politiche nel settore degli affari interni trova conferma nel programma di Stoccolma e relativo piano d'azione, la cui attuazione costituisce una priorità strategica per i prossimi cinque anni e riguarda settori quali la migrazione (migrazione legale e integrazione, asilo, migrazione irregolare e rimpatrio), la sicurezza (prevenzione e lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, cooperazione di polizia) e la gestione delle frontiere esterne (compresa la politica dei visti), e include anche la dimensione esterna di queste politiche. Il trattato di Lisbona consente inoltre all'Unione di rispondere con maggiore ambizione ai timori quotidiani dei suoi cittadini nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le priorità strategiche di questo settore, in particolare l'integrazione di cittadini di paesi terzi, vanno anche considerate nel contesto delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 intese ad aiutare l'UE a superare l'attuale crisi economica e finanziaria e a conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Il Fondo Asilo e migrazione fornirà l'assistenza finanziaria necessaria per tradurre in risultati tangibili gli obiettivi dell'Unione europea in materia di affari interni.

1.3.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

FONDO ASILO E MIGRAZIONE

- a) rafforzare e sviluppare il sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;
- b) sostenere la migrazione legale nell'Unione in funzione del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri e promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale;
- c) rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine;
- d) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo;

Attuali attività ABB interessate: 18.03 (Fondo europeo per i rifugiati, misure d'emergenza e Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi) e 18.02 (relativamente al Fondo europeo per i rimpatri).

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Gli effetti della proposta/iniziativa sui beneficiari/gruppi interessati sono descritti in modo particolareggiato nella sezione 4.1.2 della valutazione d'impatto.

In generale, la semplificazione introdotta a tutti i livelli del processo di finanziamento e in ciascuna modalità di gestione si ripercuoterà positivamente sui processi nell'ambito dei quali verrà gestito il sostegno finanziario.

I principali beneficiari del sostegno finanziario per l'asilo e la migrazione saranno i servizi degli Stati membri cui compete attuare l'acquis o le politiche pertinenti e le organizzazioni internazionali o ONG

attive nel settore dell'asilo e della migrazione (procedure di ammissione, misure di integrazione e operazioni di rimpatrio).

I gruppi che trarranno vantaggio dai cambiamenti risultanti saranno quelli dei richiedenti asilo, beneficiari di protezione internazionale, rifugiati reinsediati e altri cittadini di paesi terzi che arrivano nell'Unione per vari motivi e con esigenze diverse (ad esempio, motivi economici, ricongiungimento familiare, minori non accompagnati ecc.). Sarà poi più facile raggiungere tali gruppi di riferimento poiché l'aver ricondotto a un unico fondo le diverse azioni riguardanti la gestione della migrazione agevolerà l'accesso ai finanziamenti (una sola autorità responsabile, maggiore visibilità e un campo d'azione più chiaro) e consentirà un sostegno più flessibile (ad esempio, lo stesso tipo di azione per più gruppi di riferimento). Sarà inoltre più ampio il campo di applicazione, che ricomprenderà l'intera catena migratoria con tutti i diversi gruppi di riferimento, inclusi i gruppi più estesi dei cittadini di paesi terzi di seconda generazione (con un genitore cittadino di paesi terzi), ad esempio.

1.3.4. *Indicatori di risultato e di incidenza*

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Poiché dovrà essere condotto un dialogo strategico in vista di definire i programmi nazionali, non è possibile stabilire, a questo stadio, un elenco esaustivo di indicatori per misurare il conseguimento dei suddetti obiettivi specifici.

Tuttavia, con riferimento al settore dell'**asilo** e della **migrazione**, gli indicatori includeranno il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della qualità delle procedure di asilo, del convergere fra i tassi di riconoscimento degli Stati membri e dei loro sforzi in termini di reinsediamento; il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico; il numero di rimpatriati e il livello di maggiore assistenza tra Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica e la ricollocazione.

1.4. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.4.1. *Necessità da coprire nel breve e lungo termine*

Nel periodo 2014-2020 l'Unione continuerà ad affrontare grandi sfide sul fronte degli affari interni. A fronte degli andamenti demografici, dei cambiamenti strutturali dei mercati del lavoro e della "corsa ai talenti", urge una politica lungimirante in materia di immigrazione e integrazione per migliorare la competitività e la coesione sociale dell'UE, arricchendo le società europee e creando opportunità per tutti. L'Unione deve anche affrontare correttamente l'immigrazione irregolare e lottare contro la tratta degli esseri umani. Al tempo stesso, deve continuare a dimostrare solidarietà verso coloro che necessitano di protezione internazionale. Il completamento di un sistema europeo comune di asilo più protettivo ed efficiente che rifletta i valori europei resta una priorità.

La cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali è fondamentale per il conseguimento di tali obiettivi. I recenti avvenimenti dei paesi dell'Africa settentrionale hanno dimostrato quanto sia importante che l'UE disponga di un approccio globale e coordinato in materia di migrazione, frontiere e sicurezza. La dimensione esterna dell'UE in materia di affari interni - sempre più importante – deve pertanto essere rafforzata, coerentemente con la politica estera dell'Unione.

1.4.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

La gestione dei flussi migratori comporta sfide che i singoli Stati membri non possono affrontare individualmente. Si tratta di un settore in cui è evidente il valore aggiunto che può essere apportato grazie ai finanziamenti dell'Unione.

Su alcuni Stati membri grava un peso enorme a motivo della loro specifica situazione geografica e della lunghezza delle frontiere esterne dell'Unione che devono gestire. Le politiche comuni in materia di asilo e immigrazione sono pertanto improntate al principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri. Il bilancio dell'UE fornisce gli strumenti per sopperire alle implicazioni finanziarie di tale principio.

In relazione alla dimensione esterna degli affari interni, è chiaro che l'adozione di misure e la messa in comune di risorse a livello dell'UE aumenterebbero in misura significativa l'influenza che l'Unione può esercitare sui paesi terzi per convincerli ad affrontare insieme con lei le questioni attinenti alla migrazione, che interessano in primo luogo l'UE e gli Stati membri.

Il diritto dell'UE di intervenire nel settore degli affari interni discende dal titolo V "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia" del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2. La cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali è contemplata all'articolo 212, paragrafo 3, del TFUE. Le proposte rispettano il principio di sussidiarietà in quanto la maggior parte del finanziamento sarà attuato mediante gestione concorrente e nel rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri.

1.4.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Benché sia opinione condivisa che gli attuali strumenti finanziari del settore degli affari interni funzionano efficacemente e raggiungono gli obiettivi perseguiti, le conclusioni che si possono trarre dalle valutazioni intermedie e dalla consultazione dei principali referenti indicano che è necessario:

semplificare e snellire i futuri strumenti del settore degli affari interni, riducendo il numero di programmi finanziari a due mediante la creazione di un Fondo Asilo e migrazione e un Fondo Sicurezza interna. Ciò consentirà all'UE di utilizzare in modo più strategico i suoi strumenti, affinché possano rispondere più efficacemente alle priorità politiche e alle esigenze dell'UE;

rafforzare il ruolo dell'Unione quale protagonista a livello mondiale, includendo una componente relativa alla dimensione esterna nei futuri fondi per rafforzare l'influenza dell'UE nella dimensione esterna delle politiche nel settore degli affari interni;

privilegiare la gestione concorrente anziché la gestione centralizzata, ove possibile, per eliminare inutili oneri burocratici;

stabilire un approccio orientato ai risultati nella gestione concorrente mediante una programmazione pluriennale accompagnata da un dialogo strategico ad alto livello: ciò assicurerà che i programmi nazionali degli Stati membri siano perfettamente in linea con gli obiettivi e le priorità politiche dell'UE e permetterà di concentrarsi sul conseguimento dei risultati;

migliorare la gestione centralizzata in modo da offrire una pluralità di strumenti per le attività incentrate sulle politiche dell'Unione, compreso il sostegno ad azioni transnazionali, azioni particolarmente innovative e azioni negli Stati membri e nei paesi terzi (dimensione esterna), nonché gli interventi di emergenza, studi e eventi;

istituire un quadro normativo comune con un insieme condiviso di norme in materia di programmazione, comunicazione, gestione finanziaria e controlli, quanto più possibile analogo a quelli esistenti per gli altri fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, affinché tutti i partecipanti possano sviluppare una migliore comprensione delle regole e garantendo, in tal modo, un elevato grado di coerenza e coesione;

prevedere una rapida ed efficace risposta alle emergenze, concependo i fondi in modo tale da permettere all'UE di reagire adeguatamente in situazioni in rapida evoluzione;

potenziare il ruolo delle agenzie del settore degli affari interni per promuovere la cooperazione pratica tra gli Stati membri e affidare loro l'attuazione di azioni specifiche, pur garantendo un adeguato controllo politico sulle attività delle agenzie.

Una descrizione più particolareggiata in proposito è contenuta nella valutazione di impatto e nella relazione introduttiva di ciascun regolamento.

1.4.4. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Una serie di altri strumenti dell'UE fornirà sostegno ad attività che sono complementari alle azioni che saranno finanziate nell'ambito del Fondo Asilo e migrazione e del Fondo Sicurezza interna:

Il Fondo sociale europeo sostiene attualmente misure di integrazione finalizzate all'accesso al mercato del lavoro mentre il Fondo per l'integrazione finanzia misure come corsi di educazione civica, partecipazione alla vita civile e sociale, parità di accesso ai servizi ecc. Le misure di integrazione continueranno a ricevere analogo sostegno nell'ambito del Fondo Asilo e migrazione e del futuro Fondo sociale europeo.

La componente relativa alla dimensione esterna del Fondo Asilo e migrazione sosterrà azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi; tali azioni servono principalmente gli interessi e gli obiettivi dell'UE, hanno conseguenze dirette nell'UE e nei suoi Stati membri e assicurano la continuità con le attività svolte nel territorio dell'UE. Tali finanziamenti saranno concepiti e attuati coerentemente con l'azione esterna e la politica estera dell'UE. Non sono destinati ad azioni che sostengono lo sviluppo e integreranno, come opportuno, l'assistenza finanziaria fornita attraverso strumenti di assistenza esterna. In questo contesto, il successore del programma tematico "Migrazione e asilo" e lo strumento per la stabilità saranno di particolare interesse nel settore degli affari interni. Mentre gli strumenti di aiuto esterno sostengono le necessità di sviluppo dei paesi beneficiari o gli interessi politici generali dell'UE con i partner strategici, i fondi nel settore degli affari interni finanzieranno azioni specifiche nei paesi terzi nell'interesse della politica di immigrazione dell'UE. Serviranno pertanto a colmare specifiche carenze e contribuiranno a integrare la gamma di strumenti a disposizione dell'UE.

1.5. **Durata e incidenza finanziaria**

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'1.1.2014 fino al 31.12.2020

Incidenza finanziaria dal 2014 al 2023

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione prevista²⁸

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

agenzie esecutive

organismi creati dalle Comunità²⁹

organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Le proposte saranno attuate principalmente in gestione concorrente, con programmi nazionali pluriennali.

Gli obiettivi da conseguire nell'ambito di programmi nazionali saranno integrati da "azioni dell'Unione" e da un meccanismo di pronto intervento per far fronte a situazioni di emergenza. Tali finanziamenti saranno erogati principalmente sotto forma di sovvenzioni e appalti pubblici con gestione diretta centralizzata e includeranno azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi.

²⁸ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

²⁹ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

Si farà ricorso a tutti i possibili mezzi per evitare la frammentazione, concentrando le risorse su un numero limitato di obiettivi dell'UE, e alle competenze dei principali soggetti partecipanti, come opportuno, sulla base di accordi di partenariato e accordi quadro.

L'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione sarà attuata in gestione centralizzata diretta.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare la frequenza e le condizioni.

Per la gestione concorrente, si propone un quadro coerente ed efficiente per la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione. Per ciascun programma nazionale, gli Stati membri sono invitati a costituire un comitato di sorveglianza al quale la Commissione possa partecipare.

Su base annua gli Stati membri presenteranno una relazione di esecuzione del programma pluriennale. Tali relazioni costituiscono una condizione preliminare per i pagamenti annuali. Ai fini della raccolta del materiale necessario al processo di revisione intermedia, nel 2017 essi dovranno inoltre fornire ulteriori informazioni sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi. Un esercizio analogo sarà effettuato nel 2019, per consentire eventuali adeguamenti durante l'ultimo esercizio finanziario (2020).

Al fine di favorire l'emergere di una cultura improntata alla valutazione nel settore degli affari interni, i Fondi faranno riferimento a un quadro comune di monitoraggio e valutazione corredata di ampi indicatori collegati alle politiche, che sottolineino l'impostazione orientata ai risultati dei fondi e il ruolo fondamentale che possono svolgere nell'insieme delle politiche dirette alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tali indicatori sono collegati all'impatto che i fondi possono avere: lo sviluppo di una cultura comune di sicurezza delle frontiere, cooperazione di polizia e gestione delle crisi; una gestione efficace dei flussi migratori verso l'UE; il trattamento equo e non discriminatorio dei cittadini di paesi terzi; la solidarietà e la cooperazione tra Stati membri nell'affrontare le questioni migratorie e di sicurezza interna e un approccio comune sulla migrazione e sulla sicurezza verso i paesi terzi.

Per garantire l'applicazione appropriata dei principi di valutazione, e forte dell'esperienza pratica acquisita con la valutazione negli Stati membri nell'ambito dell'attuale sistema di finanziamento UE per gli affari interni, la Commissione e gli Stati membri collaboreranno per delineare un quadro comune di monitoraggio e valutazione, anche definendo modelli e indicatori comuni di realizzazione e risultato.

Tutte le misure saranno stabilite all'inizio del periodo di programmazione, in modo da permettere agli Stati membri di organizzare i rispettivi sistemi di rendicontazione e valutazione sulla base dei principi e dei criteri concordati.

Per ridurre gli oneri amministrativi e assicurare sinergie fra la rendicontazione e la valutazione, le informazioni richieste per le relazioni di valutazione si baseranno, integrandole, su quelle fornite dagli Stati membri nelle relazioni annuali di esecuzione dei programmi nazionali.

Nel 2018 la Commissione presenterà inoltre una relazione sulla revisione intermedia dei programmi nazionali.

A livello più generale, la Commissione intende presentare una relazione intermedia sull'attuazione dei fondi entro il 31.12.2018 e una valutazione ex post entro il 30 giugno 2024, avente per oggetto l'attuazione nel suo complesso (cioè non soltanto i programmi nazionali in gestione concorrente).

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

I programmi di spesa della DG HOME non hanno presentato ad oggi un significativo rischio di errori. Ciò è confermato dalla continuativa assenza di accertamenti significativi nelle relazioni annuali della Corte dei conti, nonché dall'assenza di un tasso di errore residuo superiore al 2% negli ultimi anni nelle relazioni annuali di attività della DG HOME (ed ex DG JLS).

Nella gestione concorrente, i rischi generici relativi all'attuazione dei programmi in corso ricadono principalmente in tre categorie:

rischio di utilizzo inefficiente o insufficientemente mirato dei fondi;

errori derivanti dalla complessità delle norme e dalle carenze nei sistemi di gestione e di controllo;

impiego inefficiente di risorse amministrative (limitata proporzionalità dei requisiti);

Giova inoltre notare gli elementi specifici riguardanti il sistema dei quattro fondi nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

Il sistema dei programmi annuali garantisce che i pagamenti finali siano effettuati ad intervalli regolari, sulla base di spese certificate e sottoposte a audit. Tuttavia, il periodo di ammissibilità dei programmi annuali non coincide con l'esercizio finanziario dell'UE e la catena di affidabilità non è pertanto del tutto soddisfacente, nonostante un sistema molto rigoroso.

Le dettagliate norme di ammissibilità sono stabilite dalla Commissione. Ciò garantisce in linea di principio l'omogeneità delle spese finanziate, ma crea anche un'inutile mole di lavoro per le autorità nazionali e la Commissione e aumenta il rischio di errori dei beneficiari e/o degli Stati membri, a causa di errori d'interpretazione delle norme UE.

Gli attuali sistemi di gestione e di controllo sono molto simili a quelli applicati nell'ambito dei Fondi strutturali, ma esistono lievi differenze, soprattutto nella catena di responsabilità tra le autorità di certificazione e le autorità di audit. Ciò crea confusione negli Stati membri, in particolare quando le autorità intervengono nell'ambito di entrambi i tipi di fondi; si accresce inoltre il rischio di errori ed è necessario un più intenso monitoraggio.

Tali elementi saranno oggetto di una profonda modifica nella presente proposta:

i sistemi di gestione e di controllo seguiranno i criteri generali definiti per i fondi del QCS e saranno pienamente conformi ai nuovi requisiti del nuovo regolamento finanziario: il numero delle autorità scenderà da 3 a 2 (l'autorità responsabile e l'autorità di audit) i cui ruoli sono precisati, ai fini di maggiore certezza;

la programmazione pluriennale e la relativa liquidazione annuale dei conti sulla base dei pagamenti effettuati dall'autorità responsabile allineerà i periodi di ammissibilità con i conti annuali della Commissione, senza aumentare l'onere amministrativo rispetto al sistema attuale;

i controlli sul posto saranno effettuati nell'ambito dei controlli di primo livello, ossia dall'autorità responsabile, a sostegno della sua dichiarazione annuale di affidabilità della gestione;

la precisazione e la semplificazione delle norme di ammissibilità e la loro armonizzazione con altri strumenti di sostegno finanziario dell'Unione ridurranno gli errori commessi dai beneficiari che si avvalgono di aiuti da fonti diverse. Tali norme di ammissibilità saranno definite a livello nazionale, ad eccezione di alcuni principi base, analoghi a quelli utilizzati per i fondi del QCS;

è incoraggiato il ricorso alle opzioni semplificate, soprattutto per le sovvenzioni di piccola entità.

Nell'ambito della gestione centralizzata, i rischi principali sono i seguenti:

il rischio di scarsa corrispondenza tra i progetti ricevuti e le priorità politiche della DG HOME;

il rischio che i progetti selezionati siano di scarsa qualità e che il progetto non sia stato sufficientemente sviluppato dal punto di vista tecnico, compromettendo così l'incidenza dei programmi, a causa di procedure di selezione inadeguate, mancanza di competenze o monitoraggio insufficiente;

il rischio che i fondi erogati siano utilizzati in modo inefficiente o non economico, sia per le sovvenzioni (complessità del rimborso dei costi ammissibili effettivi a cui si aggiungono le limitate possibilità di controllo documentale dei costi ammissibili) che per gli appalti (a volte il numero limitato di fornitori dotati delle conoscenze specialistiche richieste non consente di confrontare in modo sufficiente le offerte di prezzo);

il rischio relativo alla capacità delle organizzazioni (soprattutto di piccole dimensioni) di operare un controllo efficace delle spese e di garantire la trasparenza delle operazioni eseguite;

il rischio di discredito della Commissione nel caso si riscontrino frodi o reati; è possibile infatti ricevere solo garanzie parziali dai sistemi di controllo interno di terzi, in ragione del numero piuttosto elevato di aggiudicatari e beneficiari eterogenei, ciascuno con un proprio sistema di controllo, spesso anche di ridotte dimensioni.

Tali rischi dovrebbero diminuire, in gran parte, grazie a proposte più mirate e all'applicazione di elementi semplificati previsti nel nuovo regolamento finanziario.

2.2.2. *Modalità di controllo previste*

Gestione concorrente:

A livello degli Stati membri, la struttura proposta per i sistemi di gestione e di controllo rappresenta un'evoluzione rispetto a quella esistente per il periodo 2007-2013 e mantiene la maggior parte delle funzioni espletate nel periodo attuale, incluse le verifiche amministrative e sul posto, gli audit dei sistemi di gestione e di controllo e gli audit dei progetti. La sequenza di queste funzioni è tuttavia modificata affinché risulti inequivocabilmente che i controlli sul posto sono di competenza dell'autorità responsabile, come parte integrante della preparazione per l'esercizio annuale di liquidazione dei conti.

Per incrementare l'assunzione di responsabilità, le autorità responsabili verrebbero accreditate da un'autorità accreditante incaricata della loro supervisione continua. La riduzione del numero delle autorità coinvolte (non è più prevista l'autorità di certificazione e il numero dei fondi è ridotto) dovrebbe, potenzialmente, ridurre l'onere amministrativo e accrescerebbe la possibilità di costruire una più forte capacità amministrativa, consentendo altresì una ripartizione più chiara delle responsabilità.

Finora non è disponibile una stima affidabile dei costi dei controlli sui fondi in gestione concorrente nel settore degli affari interni. L'unica stima disponibile riguarda il FESR e il Fondo di coesione, nel cui caso i costi dei compiti relativi al controllo (a livello nazionale e regionale, esclusi i costi della Commissione) si aggirerebbero intorno al 2% dei finanziamenti totali gestiti nel periodo 2007-2013. Tali costi sono imputabili alle seguenti aree di controllo: l'1% è richiesto per il coordinamento e la predisposizione del programma nazionale, l'82% è ascrivibile alla gestione del programma, il 4% alla certificazione e il 13% all'audit.

Le seguenti proposte aumenteranno i costi relativi al controllo:

- la creazione e l'operatività di un'autorità accreditante e in generale un cambiamento del sistema;
- la presentazione di una dichiarazione di affidabilità di gestione a corredo dei conti annuali;
- i controlli sul posto svolti dall'autorità responsabile;
- la necessità di attività di audit supplementari da parte delle autorità di audit per verificare la dichiarazione di gestione.

Esistono tuttavia anche proposte che ridurranno i costi relativi al controllo:

non ci saranno più le autorità di certificazione. Benché le loro funzioni siano in parte riprese dall'autorità responsabile, ciò consentirà allo Stato membro di risparmiare una porzione notevole dei costi della certificazione, in virtù di un'amministrazione più efficiente, di una minore necessità di coordinamento e di una riduzione del campo di applicazione degli audit;

i controlli che saranno effettuati dall'autorità di audit dovranno mirare piuttosto a una verifica (a campione) dei controlli di primo livello amministrativo e sul posto già effettuati dall'autorità responsabile. Ciò accelererà i procedimenti in contraddittorio e garantirà che tutti i controlli necessari siano effettuati prima della presentazione dei conti annuali;

il ricorso ai costi semplificati ridurrà i costi e gli oneri amministrativi a tutti i livelli, sia per le amministrazioni che per i beneficiari;

la chiusura annuale e la limitazione del periodo per la verifica di conformità a 36 mesi ridurranno il periodo di conservazione dei documenti ai fini del controllo a carico delle amministrazioni pubbliche e dei beneficiari;

l'avvio di una corrispondenza per via elettronica tra la Commissione e gli Stati membri sarà obbligatorio.

A tali elementi si aggiungono le azioni di semplificazione di cui al punto 2.2.1 che contribuiranno anch'esse a ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari con una conseguente parallela diminuzione dei rischi di errore e di costi amministrativi.

Conseguentemente, nel complesso ci si attende che tali proposte determinino piuttosto una redistribuzione dei costi dei controlli anziché una variazione nella loro entità. Si prevede tuttavia che tale redistribuzione dei costi (tra le varie funzioni e, in virtù dei dispositivi di controllo proporzionati, anche tra gli Stati membri e tra i programmi) consentirà una più efficace attenuazione dei rischi, e una migliore e più rapida catena di affidabilità.

A livello della Commissione, presumibilmente i costi di gestione e dei controlli per la gestione concorrente non diminuiranno nella prima metà del periodo di programmazione. Ciò è in primo luogo dovuto al fatto che l'entità e i settori strategici interessati dalla gestione concorrente aumenteranno rispetto al periodo in corso. Pertanto mantenere le stesse risorse impone già un aumento di efficienza. Inoltre, i primi anni saranno caratterizzati da una molteplicità di compiti: la chiusura dei programmi 2007-2013 (ultime relazioni definitive entro il 31 marzo 2016), la conduzione dei dialoghi strategici, l'approvazione dei programmi nazionali pluriennali 2014-2020 e la costituzione del nuovo sistema di liquidazione dei conti. Nella seconda metà del periodo le risorse potenzialmente disponibili saranno utilizzate per migliorare il monitoraggio e la valutazione.

Gestione centralizzata

Per quanto riguarda la gestione centralizzata, la Commissione continuerà ad applicare il suo attuale sistema di controllo, composto dai seguenti elementi: supervisione delle operazioni da parte delle direzioni operative, i controlli ex ante da parte dell'Unità "Bilancio e controllo", il comitato interno in materia di appalti, i controlli ex post per le sovvenzioni o gli audit della struttura di audit interno e/o del Servizio di audit interno. Il settore del controllo ex-post applica una "strategia di individuazione" delle irregolarità mirata al riscontro del numero massimo di anomalie in vista del recupero di pagamenti indebiti. Sulla base di questa strategia, gli audit sono svolti su un campione di progetti selezionati quasi interamente sulla base di un' analisi dei rischi.

Grazie a questa combinazione di controlli ex ante ed ex post, controlli documentali e audit sul posto, negli ultimi anni il tasso di errore residuo medio quantificabile è stato inferiore al 2%. Pertanto, il sistema di controllo interno, e il relativo costo, è a giudizio della DG HOME adeguato per raggiungere l'obiettivo di un ridotto tasso di errore.

Nondimeno, in questo contesto, la DG HOME continuerà a esaminare possibili modalità per migliorare la gestione e approfondire la semplificazione. In particolare sarà fatto il massimo ricorso possibile alle opzioni semplificate previste dal nuovo regolamento finanziario, poiché si stima che contribuiranno alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e pertanto comporteranno una parallela riduzione dei rischi di errore e degli oneri amministrativi per la Commissione.

Nuove linee di azione

Le proposte prevedono nuove linee di azione per i finanziamenti UE nel settore degli affari interni, ad esempio un uso migliore delle competenze esistenti nelle agenzie dell'UE, lo sviluppo della dimensione esterna e il rafforzamento dei meccanismi di emergenza.

Esse richiedono nuovi metodi di gestione e di controllo da parte della DG HOME.

Gli importi che saranno destinati alle nuove linee d'azione non sono ancora determinati, ma saranno probabilmente trascurabili rispetto alla dotazione complessiva per l'intero settore degli affari interni. Tuttavia, sarà molto importante definire quanto prima gli strumenti e le modalità operative interne per attuare questi nuovi compiti entro il periodo prescritto, nel pieno rispetto dei principi della sana gestione finanziaria.

L'analisi che precede indica chiaramente che, nonostante tutte le semplificazioni introdotte, dovrà essere rafforzato il livello di risorse umane necessarie per attuare il maggiore bilancio della DG HOME.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione

e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito dell'assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

Oltre all'applicazione di tutti i meccanismi regolamentari di controllo, la DG HOME metterà a punto una strategia antifrode, in linea con la nuova strategia antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per assicurare, fra l'altro, che i suoi controlli antifrode interni siano pienamente allineati con la CAFS e che l'approccio della gestione del rischio di frode sia teso a individuare i settori a rischio e a trovare le risposte adeguate. Se del caso, saranno istituiti gruppi in rete e strumenti informatici dedicati per lo studio dei casi di frode relativi ai fondi.

Per quanto riguarda la gestione concorrente, la strategia CAFS individua chiaramente la necessità, ai fini delle proposte di regolamento 2014-2020 della Commissione, che gli Stati membri adottino misure efficaci di prevenzione delle frodi, proporzionate ai rischi di frode identificati. L'attuale proposta prevede all'articolo 5 un esplicito obbligo per gli Stati membri di prevenire, individuare e correggere le irregolarità e di riferire in merito alla Commissione. Ulteriori dettagli su tali obblighi saranno inseriti nelle norme dettagliate che disciplinano le funzioni dell'autorità responsabile come previsto all'articolo 24, paragrafo 5, lettera c).

Inoltre, il riutilizzo dei fondi provenienti da una rettifica finanziaria basata su accertamenti della Commissione o della Corte dei conti è stato espressamente previsto all'articolo 41.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione				
			Diss. ³⁰	di paesi EFTA ³¹	di paesi candidati ³²	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
3		Diss.	NO	NO	NO	NO	NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione				
			Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
3	18 01 04 aa Fondo Asilo e migrazione – Assistenza tecnica	Non diss.	NO	NO	NO	NO	NO
3	18 02 aa Fondo Asilo e migrazione	Diss.	NO	NO	NO	NO	NO

³⁰ Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

³¹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³² Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:		Numero 3	Sicurezza e cittadinanza
---	--	----------	--------------------------

DG HOME		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
• Stanziamenti operativi (prezzi correnti)									
18 02 aa	Impieghi	(1)	517.492	527.892	538.500	549.320	560.356	571.613	586.266
Fondo Asilo e migrazione	Pagamenti	(2)	90.085	102.823	270.844	420.790	532.681	543.385	554.303
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici³³									
18 01 01 aa		(3)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	18.500
Fondo Asilo e migrazione									
TOTALE stanziamenti per DG HOME									
	Impieghi	=1+la +3	519.992	530.392	541.000	551.820	562.856	574.113	588.766
	Pagamenti	=2+2a +3	92.585	105.323	273.344	423.290	535.181	545.885	556.803

³³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta, ricerca di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. AC= agente contrattuale;

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	"Spese amministrative"
--	----------	-------------------------------

Poiché esistono elementi comuni nell'attuazione del Fondo Sicurezza e del Fondo Sicurezza interna, quali il dialogo strategico con ciascuno Stato membro, e dato che l'organizzazione interna della DG HOME finalizzata alla gestione dei nuovi fondi (oltre alla chiusura dei programmi ancora in corso) potrebbe evolvere, non è possibile operare una ripartizione delle spese amministrative tra il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo Sicurezza interna.

Pertanto le cifre indicate nella rubrica 5 corrispondono alle spese amministrative totali ritenute necessarie per assicurare la gestione di entrambi i fondi da parte della DG e non è indicato il totale degli stanziamenti.

Mio EUR (al terzo decimale)

	DG: HOME	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Dopo il 2020	TOTALE
• Risorse umane		20.841	20.841	20.841	20.841	20.841	20.841	20.841		145.887
• Altre spese amministrative		0,156	0,159	0,162	0,165	0,168	0,172	0,175		1.157
TOTALE DG HOME	20.997	21.000	21.003	21.006	21.009	21.013	21.016		147.044	165.589

Mio EUR (al terzo decimale)

	TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		TOTALE
		(Totale impegni = Totale pagamenti)								
	20.997	21.000	21.003	21.006	21.009	21.013	21.016			147.044

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

La politica nel settore degli affari interni è attuata principalmente in gestione concorrente. Le priorità di spesa sono fissate a livello UE, mentre la gestione quotidiana effettiva è affidata alle autorità responsabili a livello nazionale. Gli indicatori comuni di realizzazione e i risultati saranno decisi assieme tra Commissione e le autorità responsabili nell'ambito dei programmi nazionali, e approvati dalla Commissione. Risulta pertanto difficile indicare gli obiettivi di risultato fintantoché i programmi non saranno redatti, negoziati e approvati nel 2013/14.

Con riferimento alla gestione centralizzata, la DG HOME non può nemmeno fornire un elenco esaustivo di tutti i risultati che saranno conseguiti grazie all'intervento finanziario dei Fondi, né il loro costo medio e il relativo numero, come richiesto dalla presente sezione. Non si dispone al momento di strumenti statistici per un calcolo significativo dei costi medi sulla base dei programmi in corso; inoltre una definizione tanto precisa sarebbe contraria al principio della flessibilità richiesta al futuro programma per potersi adattare alle priorità strategiche nel periodo 2014-2020. Ciò vale in particolar modo per l'assistenza emergenziale e le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi.

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

34

I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo obiettivi specifici..."

3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Poiché esistono elementi comuni nell'attuazione del Fondo Asilo e migrazione e del Fondo Sicurezza interna, quali il dialogo strategico con ciascuno Stato membro, e dato che l'organizzazione interna della DG HOME finalizzata alla gestione dei nuovi fondi (oltre alla chiusura dei programmi ancora in corso) potrebbe evolvere, non è possibile operare una ripartizione delle spese amministrative tra il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo Sicurezza interna.

Pertanto le cifre indicate nella rubrica 5 corrispondono alle spese amministrative totali ritenute necessarie per assicurare la gestione di entrambi i fondi da parte della DG e non è indicato il totale degli stanziamenti.

Mio EUR (al terzo decimale) **HOME**

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale³⁶	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
Risorse umane HOME	20.841	20.841	20.841	20.841	20.841	20.841	20.841	145,887
Altre spese amministrative	0,156	0,159	0,162	0,165	0,168	0,172	0,175	1,157
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	20.997	21.000	21.003	21.006	21.009	21.013	21.016	147.044

Esclusa la RUBRICA 5³⁷ del quadro finanziario pluriennale³⁸	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
Risorse umane HOME	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	4.480
Altre spese di natura amministrativa	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	13.020
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	2.500	17.500						

TOTALE	N/A							
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

³⁶ Dotazione globale, sulla base della dotazione finale 2011 per le risorse umane, compresi i funzionari e il personale esterno

³⁷ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. AC= agente contrattuale;

³⁸ Personale esterno finanziato da ex linee "BA", sulla base della dotazione finale 2011 per le risorse umane, compreso il personale esterno in sede e in delegazione.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito: le cifre utilizzate per l'anno N sono quelle riferite al 2011.

Poiché esistono elementi comuni nell'attuazione del Fondo Asilo e migrazione e del Fondo Sicurezza interna, quali il dialogo strategico con ciascuno Stato membro, e dato che l'organizzazione interna della DG HOME finalizzata alla gestione dei nuovi fondi (oltre alla chiusura dei programmi ancora in corso) potrebbe evolvere, non è possibile operare una ripartizione delle spese amministrative tra il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo Sicurezza interna.

Pertanto le cifre indicate nella rubrica 5 corrispondono alle spese amministrative totali ritenute necessarie per assicurare la gestione di entrambi i fondi da parte della DG e non è indicato il totale degli stanziamenti.

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Ann o N+5	Ann o N+6
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) HOME							
18 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	136	136	136	136	136	136	136
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)	15	15	15	15	15	15	15
18 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)³⁹							
18 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	16	16	16	16	16	16	16
XX 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)	10	10	10	10	10	10	10
18 01 04 aa ⁴⁰	- in sede ⁴¹	10	10	10	10	10	10
	- nelle delegazioni	*	*	*	*	*	*
XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (13 01 04 02)							
TOTALE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

³⁹ AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (*intérimaire*); JED = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*)

⁴⁰ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁴¹ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Importi e imputazioni saranno adeguati nell'eventualità di un processo di esternalizzazione ad una agenzia esecutiva.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei in sede	I compiti da svolgere comprendono tutti i compiti necessari alla gestione di un programma finanziario, quali: <ul style="list-style-type: none">- fornire dati ai fini della procedura di bilancio;- condurre il dialogo strategico con gli Stati membri;- preparare programmi di lavoro annuali/decisioni di finanziamento, definire le priorità annuali, approvare i programmi nazionali;- gestire i programmi nazionali, gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara e le successive procedure di selezione;- comunicare con i partecipanti (beneficiari potenziali/effettivi, Stati membri ecc);- redigere orientamenti per gli Stati membri;- gestire progetti, sotto il profilo operativo e finanziario;- eseguire controlli, come sopra descritto (verifiche ex ante, comitato di aggiudicazione, controlli ex post, audit interno, liquidazione dei conti);- contabilità;- sviluppare e gestire gli strumenti IT di gestione delle sovvenzioni e dei programmi nazionali;- monitorare e riferire sulla realizzazione degli obiettivi, compreso nella relazione annuale di attività e nelle relazioni sulle sottodeleghe dell'ordinatore.
Personale esterno	I compiti sono simili a quelli svolti dai funzionari e dagli agenti temporanei, ad eccezione di compiti che non possono essere svolti dal personale esterno.
Personale nelle delegazioni	Per fornire adeguata assistenza all'attuazione della politica nel settore degli affari interni, in particolare nella sua dimensione esterna, le delegazioni dell'Unione dovranno disporre di personale competente nel settore degli affari interni. È competente al riguardo il personale della Commissione europea e/o del Servizio europeo per l'azione esterna.

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il **prossimo** quadro finanziario pluriennale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale⁴².

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

- La proposta dispone che i finanziamenti europei siano cofinanziati. L'importo esatto del cofinanziamento non può essere quantificato. Il regolamento stabilisce i tassi massimi di cofinanziamento differenziati in linea con le tipologie di azione:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento	Sm							
TOTALE stanziamenti cofinanziati	da determinare							

⁴²

Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

- sulle risorse proprie
- sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁴³				
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
Articolo.....						

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

⁴³

Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.